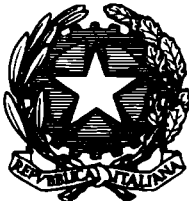


1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 maggio 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI · VIA ARENULA 70 · 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO · LIBRERIA DELLO STATO · PIAZZA G. VERDI 10 · 00100 ROMA · CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 116. Ordinanza 13-21 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stampa - Reato di divulgazione di stampa clandestina - Inosservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica o non periodica, in particolare della prescrizione relativa all'iscrizione del direttore responsabile all'ordine dei giornalisti - Lamentata violazione della libertà di manifestazione del pensiero, del principio di eguaglianza, della libertà di associazione e del diritto al lavoro - Sopravvenuta depenalizzazione della contravvenzione *de qua*, in attuazione di delega legislativa al Governo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. pen., art. 663-*bis*; legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5; legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 4, 18 e 21

Pag. 9

N. 117. Ordinanza 13-21 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice *a quo* - Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 - *recte*: legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione - Asserita violazione delle prerogative del potere giudiziario, nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97, 98, 101, 102, 104, primo comma, e 113.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97

» 11

N. 118. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienda per il giudizio abbreviato - Ritenuta non decidibilità allo stato degli atti per diversità del fatto - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Emissione di altro decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen - Conseguente preclusione per l'imputato della possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata disparità di trattamento in relazione al procedimento per reati di competenza del tribunale, nonché violazione del principio di legalità e del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Cod. proc. pen., artt. 560 e 562, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma, e 25 Pag. 14

N. 119. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione su strada - Trattamento sanzionatorio - Lamentata eccessiva afflittività - Dedotta disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per più gravi ipotesi di reato - *Ius superveniens* - Depenalizzazione del reato oggetto del giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3 » 16

N. 120. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione per fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena - Preclusione per superamento del termine previsto per la formulazione della richiesta - Lamentata disparità di trattamento fra imputati con lesione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Depenalizzazione del reato oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 17

N. 121. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di imputati in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza subordinata all'accordo delle parti - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - Sopravvenuta sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale della norma denunciata (n. 361 del 1998), successiva modifica costituzionale (legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) con inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione e norme transitorie (legge 25 febbraio 2000, n. 35) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267.
- Costituzione, artt. 3, 101, secondo comma e 112 » 19

N. 122. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse in genere - Violazioni di norme tributarie - Ipotesi in cui uno stesso fatto è previsto da una disposizione penale e da una che prevede la sanzione amministrativa - Lamentata inapplicabilità della sola disposizione speciale - *Ius superveniens* - Sopravvenuta abrogazione del principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie (ex art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e nuova disciplina dei reati in materia di imposte - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

– Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76 Pag. 21

N. 123. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, abbia in precedenza emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da giudice persona-fisica diversa - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice a quo.

– Cod. proc. pen., art. 34.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 23

N. 124. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Riunione di processi - Possibilità di disporre la riunione soltanto per i processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice - Preclusione per il giudice di sospendere il dibattimento e di ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione in relazione ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di azione nonché dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - *Abolitio criminis* in ordine al reato oggetto del giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Cod. proc. pen., art. 17.

– Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omissso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia *criminis* relativa ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, con disparità di trattamento e violazione del diritto di azione, dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - *Abolitio criminis* in ordine al reato oggetto del giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.

– Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 » 24

N. 125. Ordinanza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Interrogatorio - Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato anche in caso di arresto avvenuto successivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio dell'inviolabilità della libertà personale e del principio di eguaglianza - *Ius superveniens* - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma denunciata (sentenza n. 32 del 1999), e nuove disposizioni di legge in materia di interrogatorio di garanzia - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Cod. proc. pen., art. 294.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma

Pag. 26

N. 126. Sentenza 13-27 aprile 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei Carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriamente al 1° settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento dell'indennità al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettato eccesso di delega - Peculiarità della posizione del personale militare in ausiliaria - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 53, comma 4.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216).

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei Carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriamente al 1° settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento dell'indennità al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, nonché dei principi di razionalità, buon andamento e imparzialità - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 53, comma 4.
- Costituzione, artt. 36 e 97.

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei Carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriamente al 1° settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento dell'indennità al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettata ingiustificata discriminazione di personale in identica posizione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 53, comma 4.
- Costituzione, art. 3

» 27

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2000 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Soppressione, dal 1° luglio 2000, delle Comunità montane della Regione e trasferimento delle relative funzioni ad altri enti - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa primaria regionale in materia di «ordinamento degli enti locali» - Violazione di norme statutarie, di principi di riforma economico-sociale e di norme fondamentali della legislazione statale in materia.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riappr. il 1° febbraio 2000, art. 2.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia (come modif. dall'art. 5 legge costituz. 23 settembre 1993, n. 3), artt. 4, 5, 6 e 59; Costituzione, artt. 5 e 128; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 2; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 28 (come sostituito dall'art. 7 legge 3 agosto 1999, n. 265) e 29

» 33

- N. 15. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 aprile 2000 (della Corte d'appello di Bologna).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione del 24 febbraio 1993 con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti per i quali è stata presentata querela contro l'on. Sauro Turrone, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Bologna, adita per il risarcimento civile del danno derivante dai medesimi fatti - Ritenuto non corretto esercizio del potere esercitato - Richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.

- Delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1993.
- Costituzione, art. 68, primo comma Pag. 34

- N. 193. Ordinanza del tribunale di Vercelli del 14 gennaio 2000.

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale - Richiesta di applicazione della pena davanti al giudice del dibattimento prima della apertura del medesimo - Preclusione in base alla nuova formulazione della norma impugnata dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione dell'inapplicabilità della novella ai procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 479/1999 - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 557, nel testo introdotto dall'art. 44, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 37

- N. 194. Ordinanza della Corte di cassazione del 5 novembre 1999.

Notaio - Sanzioni disciplinari - Procedimento giurisdizionale successivo all'applicazione delle pene «minori» (avvertimento e censura) - Mancato riconoscimento al Consiglio notarile della qualità di parte del rapporto processuale - Violazione dei canoni della ragionevolezza e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 149.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 39

- N. 195. Ordinanza del tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea del 12 gennaio 2000.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie di natura patrimoniale tra la pubblica amministrazione ed i farmacisti, o comunque gli incaricati di pubblico servizio - Ingiustificata estensione della giurisdizione esclusiva a controversie originate da mero inadempimento di obbligazioni pecuniarie - Violazione del principio della tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 33, 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 113 » 42

- N. 196. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania del 25 gennaio 2000.

Sindaco - Regione Siciliana - Mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del Consiglio comunale, oppure dai due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza consultazione del corpo elettorale mediante *referendum*, come previsto dalla legislazione previgente - Inidoneità dell'impugnata disciplina, ispirata alla legislazione statale, ad assicurare il rispetto del principio della sovranità popolare in un sistema elettorale caratterizzato (diversamente da quello statale) dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, artt. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97

Pag. 45

- N. 197. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 25 gennaio 2000.

Sindaco - Regione Siciliana - Mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del Consiglio comunale, oppure dai due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza consultazione del corpo elettorale mediante *referendum*, come previsto dalla legislazione previgente - Inidoneità dell'impugnata disciplina, ispirata alla legislazione statale, ad assicurare il rispetto del principio della sovranità popolare in un sistema elettorale caratterizzato (diversamente da quello statale) dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, artt. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97

» 51

- N. 198. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 25 gennaio 2000.

Sindaco - Regione Siciliana - Mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del Consiglio comunale, oppure dai due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza consultazione del corpo elettorale mediante *referendum*, come previsto dalla legislazione previgente - Inidoneità dell'impugnata disciplina, ispirata alla legislazione statale, ad assicurare il rispetto del principio della sovranità popolare in un sistema elettorale caratterizzato (diversamente da quello statale) dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, artt. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97

» 57

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 116

Ordinanza 13-21 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stampa - Reato di divulgazione di stampa clandestina - Inosservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica o non periodica, in particolare della prescrizione relativa all'iscrizione del direttore responsabile all'ordine dei giornalisti - Lamentata violazione della libertà di manifestazione del pensiero, del principio di eguaglianza, della libertà di associazione e del diritto al lavoro - Sopravvenuta depenalizzazione della contravvenzione *de qua*, in attuazione di delega legislativa al Governo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. pen., art. 663-*bis*; legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 5; legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 4, 18 e 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 663-*bis* del codice penale, 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Impallazzo Alessandra, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Impallazzo Alessandra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di una imputata del reato di divulgazione di stampa clandestina *ex* art. 663-*bis* cod. pen., il pretore di Livorno, con ordinanza del 24 marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 663-*bis* cod. pen., 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) in riferimento agli artt. 21, 3, 4 e 18 della Costituzione;

che, a giudizio del rimettente, in ordine alla rilevanza, il reato contestato sarebbe ipotizzabile ove manchi uno dei presupposti richiesti dalla legge sulla stampa e in particolare quello dell'iscrizione del direttore responsabile all'ordine dei giornalisti;

che, nel merito, le norme denunciate violerebbero l'art. 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero in genere e la libertà di stampa in particolare;

che sarebbe altresì violato il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto la profonda evoluzione degli strumenti di informazione avrebbe determinato l'obsolescenza della legge sulla stampa che detta disposizioni sulla pubblicazione e sulla diffusione dei periodici;

che l'obbligo di iscrizione all'albo violerebbe l'art. 18 della Costituzione atteso che la libertà di associazione, per giurisprudenza di questa Corte, si riferisce sia al diritto di associarsi liberamente, sia a quello di non associarsi; le previsioni della legge sulla stampa, quindi, negherebbero il diritto di associazione, perché imporrebbero ai giornalisti professionisti e al direttore responsabile l'obbligo di associarsi ove intendano esercitare il diritto di informazione;

che, infine, le disposizioni di cui sopra violerebbero l'art. 4 della Costituzione, che nel riconoscere il diritto al lavoro prescriverebbe che, per il relativo esercizio, non possono essere imposti dalla legge ordinaria limiti se non in relazione ad un interesse costituzionalmente protetto quale potrebbe essere, nel sistema disegnato dalla legge sulla stampa, la libertà di manifestazione del pensiero, sotto la specie del diritto all'informazione ex art. 21 Cost.;

che si è costituita la parte privata, nel presente giudizio di legittimità costituzionale, insistendo per l'accoglimento della questione;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) che all'art. 47 ha depenalizzato la contravvenzione di cui all'art. 663-bis del codice penale in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. c) della citata legge n. 205 del 1999, anch'essa successiva all'ordinanza del giudice *a quo*;

che della sopravvenuta disposizione richiamata deve essere valutata l'incidenza nel giudizio che ha dato origine alla presente questione di costituzionalità anche alla luce dell'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999 che disciplina l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Livorno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 117

Ordinanza 13-21 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice a quo - Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 - *recte*: legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione - Asserita violazione delle prerogative del potere giudiziario, nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97, 98, 101, 102, 104, primo comma, e 113.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, il 4 febbraio e il 27 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, il 10 luglio e il 18 settembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Roma, il 29 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, il 18 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni e il 17 luglio 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri 81, 91, 92, 175, 176, 226, 437 e 684 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 9, 13, 17, 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 4 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che l'indicazione delle norme impugnate, contenuta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi imputabile ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalità inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui il primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 va interpretato «nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza», sarebbe stata emanata al solo scopo di avvantaggiare la parte pubblica nei giudizi in corso — essendosi ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale nel senso della perentorietà del termine in questione — e, a causa della sua efficacia retroattiva, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di difesa dei contribuenti (art. 24 Cost.), del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), ed infine del principio di irretroattività delle norme punitive di cui all'art. 25 Cost., inteso in un significato ampio e comprensivo non solo delle norme penali, ma di ogni norma sanzionatoria;

che la norma stessa sarebbe altresì affetta da «intrinseca irrazionalità giuridica» nella parte in cui fa discendere l'assenza di effetto decadenziale dall'asserito carattere ordinatorio del termine in questione, in quanto, ad avviso del giudice *a quo* la decadenza potrebbe conseguire, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ., anche all'inservanza dei termini ordinatori non prorogati prima della scadenza;

che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe invece lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., in quanto indurrebbe l'amministrazione finanziaria ad emanare atti inesistenti, dovendo considerarsi la sottoscrizione autografa elemento essenziale di ogni atto amministrativo, nonché del diritto di difesa dei contribuenti, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto indurrebbe costoro ad adempiere nonostante l'inesistenza dell'atto di accertamento;

che analoghe violazioni di precetti costituzionali discenderebbero dalla mancata previsione dell'obbligo di motivazione della cartella stessa;

che la Commissione tributaria provinciale di Torino, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 4 febbraio 1998 ed il 27 marzo 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

che, ad avviso della Commissione rimettente, il legislatore avrebbe nella specie fatto un uso non corretto del potere di emanare norme di interpretazione autentica, non sussistendo alcun contrasto interpretativo riguardo alla perentorietà del termine previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, cosicché la norma si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il diritto di difesa dei contribuenti, con il principio dell'equità fiscale e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sarebbe altresì lesiva delle prerogative del potere giudiziario, al quale soltanto competeva di valutare la ordinarietà o perentorietà del termine di cui all'art. 36-bis;

che la Commissione tributaria regionale di Roma, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 10 luglio 1998 ed il 18 settembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 29 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che la Commissione tributaria provinciale di Terni, con ordinanza emessa il 18 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza emessa il 17 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri in tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, ha concluso per la declaratoria di infondatezza delle questioni.

Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, in via esclusiva o concorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (dovendo, come si è detto, ascrivere ad errore materiale l'indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, della norma interpretata di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, piuttosto che della norma interpretatrice di cui al citato art. 28 della legge n. 449 del 1997) e vanno perciò riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte (sentenza n. 229 del 1999) né risultano prospettati profili nuovi tali da indurre ad una diversa decisione;

che le considerazioni svolte nella citata pronunzia riguardo alla insussistenza dell'asserita lesione delle prerogative del potere giudiziario valgono altresì ad escludere la violazione dell'art. 104, primo comma, Cost., prospettata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze;

che per quanto riguarda il diverso parametro di cui all'art. 25 Cost., evocato dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, è sufficiente rilevare che il divieto di norme retroattive ivi enunciato si riferisce esclusivamente alla materia penale e che in ogni caso la norma denunciata non ha natura sanzionatoria;

che la censura riferita all'art. 98 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, non risulta sorretta da alcuna motivazione;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con riguardo alla mancata previsione di sottoscrizione autografa della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, si fonda sul presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi elemento essenziale di ogni atto amministrativo;

che tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene;

che per quanto riguarda il diverso profilo rappresentato dall'asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della predetta cartella di pagamento, appare evidente che il rimettente ha ommesso di considerare che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è ora in via generale imposto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a seguito del quale il d.m. 14 luglio 1992 ha espressamente previsto, nel modello di cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, una apposita sezione destinata a contenere la sintetica descrizione degli eventuali errori commessi dal contribuente nella determinazione dell'imposta;

che la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento impugnata nel giudizio *a quo* non può perciò ascrivere a vizio di legittimità costituzionale della norma ma solo, eventualmente, a vizio dell'atto;

che le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate tutte manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost.;*

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0372

N. 118

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienza per il giudizio abbreviato - Ritenuta non decidibilità allo stato degli atti per diversità del fatto - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Emissione di altro decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen - Conseguente preclusione per l'imputato della possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata disparità di trattamento in relazione al procedimento per reati di competenza del tribunale, nonché violazione del principio di legalità e del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Cod. proc. pen., artt. 560 e 562, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma, e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1998 dal pretore di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, nei procedimenti penali riuniti a carico di M. C., iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1998 il pretore di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti al pubblico ministero, il nuovo

decreto di citazione, emesso a norma dell'art. 562, comma 2, cod. proc. pen., contenga l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, così come previsto dall'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento alla nuova contestazione;

che il rimettente premette che l'imputata, già rinviata a giudizio per i reati di furto e di ricettazione, aveva presentato richiesta di giudizio abbreviato e che, nell'udienza all'uopo fissata, tale richiesta era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti per la diversità del fatto contestato;

che il pubblico ministero aveva emesso nei confronti dell'imputata nuovo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 19 maggio 1998, modificando il capo d'imputazione;

che in dibattimento l'imputata aveva chiesto di essere ammessa al rito abbreviato, ma la richiesta era stata rigettata ex art. 560 cod. proc. pen. perché fuori termine;

che ad avviso del pretore la disciplina contenuta negli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

che in primo luogo vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina censurata e quella dettata per i reati di competenza del tribunale, nella quale, prevedendosi un vaglio preliminare del giudice sulla ammissibilità, ai sensi dell'art. 440 cod. proc. pen., della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, l'eventuale reiezione della richiesta per diversità del fatto non preclude all'imputato di riproporla, qualora il pubblico ministero provveda a modificare l'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare;

che sarebbero altresì violati il diritto di difesa dell'imputato (art. 24 Cost.) e i principi di uguaglianza e di legalità della pena (artt. 3 e 25 Cost.), poiché all'imputato viene preclusa la possibilità di usufruire della riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto analoga a quella decisa dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 156 del 1994.

Considerato che dall'ordinanza di remissione emerge che la questione di costituzionalità è stata sollevata, nel corso del giudizio di primo grado, prima che avesse inizio l'istruzione dibattimentale;

che — ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dal d.lgs. 4 maggio 1999, n. 138, dal d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1999, n. 234, e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — essendo il giudizio in corso al 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, fissata nel successivo art. 247, come sostituito *in parte qua* dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188), il giudice, qualora l'imputato richieda il giudizio abbreviato, deve procedere in conformità e disporre, a prescindere dal consenso del pubblico ministero, la prosecuzione del giudizio osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 119

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione su strada - Trattamento sanzionatorio - Lamentata eccessiva afflittività - Dedotta disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per più gravi ipotesi di reato - *Ius superveniens* - Depenalizzazione del reato oggetto del giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre 1998 dal Tribunale di Pistoia, il 25 novembre 1998 dal Tribunale di Nola e il 9 giugno 1999 dal Tribunale di Pistoia, rispettivamente iscritte al n. 909 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 42 e 477 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 2, 5 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico del 26 ottobre 1998 e del 9 giugno 1999 (r.o. n. 909 del 1998 e n. 477 del 1999) il Tribunale di Pistoia ha sollevato, nell'ambito di procedimenti diversi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che analoga questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Nola con ordinanza in data 25 novembre 1998 (r.o. n. 42 del 1999);

che in tutte le ordinanze è denunciata l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e la disparità di trattamento derivanti dal confronto tra la norma impugnata e altre fattispecie delittuose, asseritamente di maggiore gravità, individuate dal Tribunale di Pistoia nel delitto di violenza privata (art. 610 del codice penale) e dal Tribunale di Nola anche nella contravvenzione concernente il rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento delle riunioni o assembramenti, non autorizzati, in luoghi pubblici (art. 24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773);

che dalle ordinanze emerge che nei procedimenti *a quibus* gli imputati erano stati tratti a giudizio per aver posto in essere condotte idonee a ostruire o ingombrare una strada ordinaria al fine di impedirne o ostacolarne la libera circolazione.

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il reato di ostruzione o ingombro di strada ordinaria o ferrata è stato trasformato in illecito amministrativo dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che ha mantenuto la sanzione penale nella sola ipotesi di deposito o abbandono di congegni o altri oggetti in una strada ferrata (comma 1 del citato art. 17);

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia e al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0374

N. 120

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione per fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena - Preclusione per superamento del termine previsto per la formulazione della richiesta - Lamentata disparità di trattamento fra imputati con lesione del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Depenalizzazione del reato oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1998 dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di S.M., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di un imputato tratto a giudizio per il reato previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione), il pretore di Monza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 516 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non consente all'imputato di richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, «allorché esso non concerna un fatto che risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale o l'imputato non abbia tempestivamente proposto la richiesta in ordine alle originarie imputazioni»;

che, al riguardo, il rimettente espone che, all'esito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il pubblico ministero, modificando l'originaria imputazione, aveva contestato il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza provvista), in ordine al quale l'imputato aveva formulato richiesta di applicazione della pena;

che, a giudizio del rimettente, sarebbero violati l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato diverso trattamento riservato agli imputati che nel corso del dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi da quelli di cui all'originario capo di imputazione, e l'art. 24 Cost., perché all'imputato sarebbe impedito di esercitare il diritto di difesa e, specificamente, di avvalersi della facoltà di accedere al rito semplificato;

che il rimettente è consapevole che analoga questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 213 del 1992, ma ritiene che i successivi interventi della Corte in materia (vengono espressamente richiamate le sentenze n. 98 del 1996 e n. 530 del 1995) rendano necessario un nuovo scrutinio di costituzionalità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione proposta inammissibile e comunque non fondata in base al rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, l'orientamento espresso dalla Corte nell'ordinanza n. 213 del 1992 sarebbe stato ribadito nella più recente sentenza n. 265 del 1994 e non contraddetto dalle successive pronunce.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione la fattispecie oggetto di contestazione suppletiva nel giudizio *a quo* è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), in attuazione degli artt. 1 e 8 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario);

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Monza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 121

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di imputati in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza subordinata all'accordo delle parti - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - Sopravvenuta sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale della norma denunciata (n. 361 del 1998), successiva modifica costituzionale (legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) con inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione e norme transitorie (legge 25 febbraio 2000, n. 35) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267.
- Costituzione, artt. 3, 101, secondo comma e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1998 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di M.A. ed altro, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che la questione è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale alcuni imputati in procedimento connesso, citati a comparire per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e le parti non avevano prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese prima del dibattimento;

che il rimettente denuncia il contrasto dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, perché la norma impugnata, subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi fra il

materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice, potrebbe di fatto rendere inevitabile una difformità di valutazioni per situazioni identiche fino a comportare pronunce difformi e contraddittorie rispetto all'accertamento dei fatti, e ciò solo a causa del diverso uso delle regole di acquisizione probatoria;

che inoltre, secondo il rimettente, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., vietando, in mancanza dell'accordo delle parti, l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del dibattimento, introduce un principio dispositivo in materia probatoria, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 112 Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione è analoga a quella già decisa con la sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che dopo l'ordinanza di rimessione questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale»;

che, successivamente, la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) ha tra l'altro statuito, mediante integrazioni introdotte nell'art. 111 Cost., che il «processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» e che la «colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore»;

che il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, ha dettato norme transitorie per l'applicazione del principio del contraddittorio ai procedimenti in corso;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente perché proceda ad un nuovo esame della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 122

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse in genere - Violazioni di norme tributarie - Ipotesi in cui uno stesso fatto è previsto da una disposizione penale e da una che prevede la sanzione amministrativa - Lamentata inapplicabilità della sola disposizione speciale - *Ius superveniens* - Sopravvenuta abrogazione del principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie (ex art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e nuova disciplina dei reati in materia di imposte - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 2 e 3, e 29, comma 1, lettera *a*), e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di M. G., iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di M. G. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in sede di udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (artt. 3, commi 2 e 3, 29, comma 1, lett. *a*) e comma 2) «nella parte in cui non prevede l'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa»;

che il rimettente osserva che il fatto corrispondente alla fattispecie in esame è stato configurato come violazione amministrativa ad opera del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

che, trattandosi di condotta realizzata prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, il fatto dovrebbe considerarsi comunque penalmente rilevante in forza del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie, previsto dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

che a tale conclusione, ad avviso del rimettente, si perviene anche in quanto gli artt. 3, commi 2 e 3, e 29, comma 1, lett. a) e comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non hanno dato attuazione al principio di specialità tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa, contemplato nell'art. 3, comma 133, lettere a), e) ed r) della legge-delega 23 dicembre 1996, n. 662;

che nel giudizio si è costituita l'imputata chiedendo, con deduzioni presentate a norma dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 472 del 1997 (*in parte qua*), nonché dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, anche perché la legge-delega 25 giugno 1999, n. 205, recante la depenalizzazione dei reati minori, prevede l'abolizione del principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) ha abrogato l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva l'ultrattività delle leggi penali finanziarie;

che inoltre l'art. 25, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2000, ha abrogato il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e che l'art. 19, comma 1, del medesimo decreto ha disposto che quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II — nel cui ambito sono state inserite le nuove fattispecie penali — e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica solo la disposizione speciale;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 123

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, abbia in precedenza emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da giudice persona-fisica diversa - Mancata previsione - Lamentata violazione dei principi di imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;*Giudici:* Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che in precedenza, in qualità di giudice per le indagini preliminari, abbia emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, anche se tale decreto è stato pronunciato da altro giudice:

che il rimettente osserva che, seppure il decreto di citazione a giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale possa essere considerato un atto obbligato, sussiste sempre l'obbligo del giudicante di verificare la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.;

che quindi il giudice, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, avendo implicitamente ritenuto non sussistente alcuna causa di non punibilità, avrebbe compiuto una valutazione sul merito dell'accusa, con conseguente pregiudizio per la sua imparzialità;

che tale situazione si porrebbe, ad avviso del giudice *a quo*, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., «che garantiscono l'imparzialità ed indipendenza del giudice»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata perché, nel caso in esame, «la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., quand'anche presente, verrebbe comunque ad assumere i connotati dell'accertamento «in negativo», non già della valutazione, seppur sommaria, «in positivo» sulla responsabilità dell'imputato».

Considerato che l'attuale disciplina dell'art. 34 cod. proc. pen. — come modificato dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (che ha introdotto il comma 2-bis, la cui efficacia, ai sensi dell'art. 247 dello stesso decreto, sostituito *in parte qua* dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, decorre dal 2 giugno 1999, e quindi da un momento successivo all'ordinanza di rimessione), e poi dall'art. 11 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto il comma 2-ter) — prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, nel medesimo procedimento, ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0378

N. 124

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Riunione di processi - Possibilità di disporre la riunione soltanto per i processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice - Preclusione per il giudice di sospendere il dibattimento e di ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione in relazione ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di azione nonché dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - *Abolitio criminis* in ordine al reato oggetto del giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 17.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omissso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia *criminis* relativa ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, con disparità di trattamento e violazione del diritto di azione, dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - *Ius superveniens* - *Abolitio criminis* in ordine al reato oggetto del giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 555, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999 dal pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di B. S. M., iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1999 il pretore di Verbania in un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione nel procedimento la cui prova influisce sulla prova del reato da giudicare, e dell'art. 555, comma 2, dello stesso codice, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora il pubblico ministero abbia omissis di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia di reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale;

che il rimettente premette che procede per il reato di oltraggio a carico di un imputato il quale, a sua volta, aveva proposto querela per il reato di minaccia aggravata nei confronti del soggetto oltraggiato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 341 del codice penale che prevede il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio *a quo* è stato abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale tributario);

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.

PZER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 125

Ordinanza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Interrogatorio - Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato anche in caso di arresto avvenuto successivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio dell'inviolabilità della libertà personale e del principio di eguaglianza - *Ius superveniens* - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma denunciata (sentenza n. 32 del 1999), e nuove disposizioni di legge in materia di interrogatorio di garanzia - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Cod. proc. pen., art. 294.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli — sezione per il riesame — nel procedimento penale a carico di P. V., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

che il rimettente espone di essere stato investito — a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. — dell'appello proposto da un imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva respinto la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura a causa dell'omesso interrogatorio *ex* art. 294 cod. proc. pen., e la conseguente liberazione dell'imputato;

che la richiesta era stata respinta in base al rilievo che l'arresto dell'imputato, in esecuzione dell'ordinanza che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere, era avvenuto circa un mese dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e, quindi, in una fase in cui non sussisteva alcun obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.;

che, a parere del rimettente, l'omessa previsione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anche nel caso in cui la misura della custodia cautelare in carcere abbia avuto esecuzione dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento determina, alla luce della sentenza di questa Corte n. 77 del 1997, la violazione dei parametri costituzionali sopra menzionati.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 32 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere;

che, a seguito di tale sentenza, il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito nella legge 21 aprile 1999, n. 109, ha introdotto alcune modifiche nell'art. 294 cod. proc. pen., stabilendo, in particolare, l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che le relative disposizioni transitorie prescrivono, da un lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dall'altro che l'obbligo di interrogare l'imputato o escluso se, alla data di entrata in vigore del decreto, è già stato aperto il dibattimento;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: NEPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0380

N. 126

Sentenza 13-27 aprile 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei Carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriamente al 1° settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento dell'indennità al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettato eccesso di delega - Peculiarità della posizione del personale militare in ausiliaria - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 53, comma 4.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216).

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei Carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriamente al 1° settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento dell'indennità al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, nonché dei principi di razionalità, buon andamento e imparzialità - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 53, comma 4.
- Costituzione, artt. 36 e 97.

Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei Carabinieri - Ufficiali di polizia giudiziaria, collocati in ausiliaria (anteriamente al 1° settembre 1995) - Indennità di ausiliaria - Mancato adeguamento dell'indennità al livello retributivo del personale in servizio di pari grado e anzianità - Prospettata ingiustificata discriminazione di personale in identica posizione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 53, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 gennaio 1998 dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Lazio — sui ricorsi proposti da Spinelli Giuseppe ed altri e da Cipullo Andrea ed altri contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. 632 e 633 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dei Spinelli Giuseppe e di Cipullo Andrea ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Vittorio Rossi e Italo Pederzoli per Spinelli Giuseppe e Cipullo Andrea ed altro e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Lazio — nel corso di un giudizio promosso da alcuni militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, in posizione di ausiliaria alla data del 1° settembre 1995, contro il Ministero della difesa per il mancato adeguamento della relativa indennità in godimento in relazione al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198, ha sollevato, con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria, raggiungendo la stessa indennità ai livelli retributivi di cui al d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216.

Osserva il remittente che i ricorrenti, collocati in ausiliaria anteriormente al 1° settembre 1995 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 198 del 1995), lamentano il mancato adeguamento dell'indennità di ausiliaria in godimento al nuovo livello retributivo conferito ai loro colleghi in servizio di pari grado ed anzianità in relazione alle diverse qualifiche ed ai diversi livelli riconosciuti nel nuovo ordinamento ai sottufficiali.

Sulla rilevanza della questione, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione censurata inciderebbe sulla sorte del ricorso, destinato, in sua presenza, al rigetto. A seguito di un'eventuale rimozione di essa non vi sarebbero altri impedimenti normativi all'accoglimento del ricorso, non ostandovi l'art. 54 del d.lgs. n. 198 del 1995 che limita al personale in servizio al 1° settembre 1995 l'applicazione delle nuove disposizioni, potendosi individuare, in base all'art. 53, comma 3, dello stesso decreto legislativo, che raccorda il vecchio al nuovo ordinamento delle carriere dei sottufficiali, il grado ed il connesso livello retributivo, cui commisurare l'indennità di ausiliaria.

Quanto alle singole censure, osserva il giudice *a quo* che il contenuto della disposizione denunciata, attenendo l'indennità che ne costituisce l'oggetto al trattamento connesso a posizione pensionistica (ausiliaria), si porrebbe fuori dell'orbita di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992 che delegava il Governo ad emanare norme per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze di polizia, senza alcun riferimento ai diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego. La disposizione in esame violerebbe, quindi, l'art. 76 della Costituzione che, nell'imporre al legislatore delegante la precisa determinazione dell'oggetto della delega, persegue il fine di evitare che il delegato oltrepassi i confini segnati da quella.

La stessa disposizione violerebbe inoltre i principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'art. 36 della Costituzione, in quanto altererebbe ingiustificatamente il rapporto di cui all'art. 12 della legge n. 53 del 1989 tra il trattamento economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello concesso al personale di pari grado ed anzianità in servizio, rapporto destinato, secondo l'originario disegno del legislatore, a mantenersi costante per tutta la durata dell'ausiliaria e ciò senza il supporto esplicito dell'autorizzazione del legislatore delegante e quindi con ulteriore violazione dell'art. 76 della Costituzione.

La disposizione censurata violerebbe altresì i principi di razionalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione perché altererebbe nel tempo il raccordo tra la posizione dell'ausiliaria e quella del servizio attivo, voluto dal citato art. 12 proprio per la similarità della prima (quanto a divieti ed oneri) alla seconda.

Sarebbe infine violato l'art. 3 della Costituzione in quanto la disposizione impugnata discriminerebbe ingiustificatamente personale in identica posizione (l'ausiliaria) sulla base di un elemento assolutamente accidentale e cioè la circostanza di trovarsi in servizio quali richiamati alla data del 1° settembre 1995, giacché, al personale dell'ausiliaria in tale ultima posizione, l'art. 54 dello stesso decreto legislativo assicurerebbe il più favorevole inquadramento previsto dalle nuove disposizioni, con effetti che sembrano travalicare il limite dell'indennità in esame per toccare l'intero trattamento pensionistico.

2. — Con altra ordinanza in pari data, lo stesso remittente ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995 in riferimento agli artt. 76, 36, 96 (*recte*: 97) e 3 della Costituzione con riguardo, quest' volta, alla categoria dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri.

3. — In entrambi i giudizi si è costituita la parte privata chiedendo l'accoglimento della questione.

4. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata nel merito.

Premette la difesa erariale che la presente questione incide in modo consistente sul trattamento economico spettante ai sottufficiali non in servizio alla data del 1° settembre 1995.

Osserva inoltre la parte pubblica che, sotto il profilo dell'eccesso di delega, non sembra che la disposizione impugnata oltrepassi i limiti segnati dal legislatore delegante, in quanto il fine della norma consiste nel determinare con certezza la data da cui far decorrere la riforma oggetto della delega stessa.

La disposizione, poi, non altererebbe ingiustificatamente il rapporto stabilito dall'art. 46 della legge n. 212 del 1983 come modificato dall'art. 12 della legge n. 53 del 1989 tra il trattamento economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello concesso al personale di pari grado ed anzianità, ma tenderebbe a confermare che i benefici della riforma decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

L'Avvocatura osserva infine che la disposizione censurata non contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione perché concorrerebbe a disciplinare in maniera uniforme personale che, pur appartenendo alla stessa categoria (ausiliaria), si trova in due condizioni d'impiego differenti: personale cessato dal servizio prima del 1° settembre 1995 e quello comunque in servizio sotto tale data. Pertanto, l'infondatezza della questione discenderebbe dal fatto che, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza impone, non solo di disciplinare in modo uguale situazioni obiettivamente e soggettivamente uguali, ma anche di disciplinare in modo differenziato situazioni difformi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

5. — In prossimità dell'udienza, le parti private hanno depositato memorie nelle quali dopo aver illustrato le fonti normative rilevanti per il presente giudizio hanno confermato le argomentazioni poste dal giudice *a quo* a sostegno delle ordinanze di rimessione.

Nel confutare, poi, gli argomenti sostenuti dalla difesa erariale, le predette parti hanno insistito nel ritenere che in ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione la disposizione denunciata regolerebbe una materia estranea alla previsione della legge delega; quanto al denunciato *vulnus* all'art. 36 della Costituzione, le parti private ritengono che la disposizione denunciata altererebbe il rapporto che secondo la normativa sull'ausiliaria (art. 12 della legge n. 53 del 1989 modificato dall'art. 67 della legge n. 404 del 1990) doveva essere mantenuto costante nel tempo tra il trattamento economico complessivo garantito al personale in ausiliaria con l'attribuzione della relativa indennità e quello corrisposto ai colleghi di pari grado e anzianità di servizio.

Quanto alla violazione dell'art. 97 della Costituzione sarebbe poi irragionevole che per il personale in ausiliaria al 1° settembre 1995 debbano essere mantenuti fermi ai fini della determinazione della relativa indennità i precedenti livelli retributivi senza tener conto di quel necessario raccordo tra personale in servizio e quello in ausiliaria previsto dalla normativa che a quest'ultima si riferisce.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, infine, le parti private si riportano, confermandola, all'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie illustrative in entrambi i giudizi, confermando, sostanzialmente, gli argomenti originariamente esposti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze sostanzialmente identiche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1989, n. 212 come modificata dall'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, entrambi ufficiali di polizia giudiziaria, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria.

La denunciata norma, secondo i giudici rimettenti, sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 76, 36, 97 e 3 della Costituzione. Si sostiene anzitutto che il legislatore delegato avrebbe esorbitato dalla delega prevista dall'art. 3 della legge n. 216 del 1992 che conferiva al Governo il compito di emanare norme per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia, senza alcun riferimento ai diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego.

Con riguardo all'art. 36 della Costituzione, si deduce che, derogando alla normativa sull'ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1989, n. 212, si verrebbe a determinare un'ingiustificata decurtazione dell'indennità stessa e ad alterare, per il personale di cui trattasi, il raccordo tra la misura dell'indennità di ausiliaria ed il trattamento di attività dei pari grado in servizio, con violazione anche dei principi di razionalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Infine — ad avviso dei giudici *a quibus* — sarebbe vulnerato l'art. 3 della Costituzione, perché la disposizione censurata discriminerebbe ingiustificatamente personale in identica posizione (ausiliaria) sulla base di un elemento accidentale e cioè di trovarsi in servizio quali richiamati alla data del 1° settembre 1995.

2. — I due giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse perché riguardanti la medesima disposizione impugnata, possono essere riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

3. — La questione non è fondata.

Va premessa l'evidente considerazione che, in materia di delega legislativa, quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato e viceversa. In proposito costituisce costante orientamento di questa Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto i più o meno ampi margini di scelta, occorre soprattutto individuare la *ratio* della delega, cioè le ragioni e le finalità che, nel complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare poi se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra le tante, sentenze nn. 355 e 237 del 1993, n. 4 del 1992, ordinanza n. 21 del 1988).

Ora dall'esame dei lavori parlamentari della legge delega n. 216 del 1992 emerge con evidenza la sua *ratio* e cioè «l'intento di realizzare una parità di trattamento, a parità di funzioni, «... tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia. Questo intendimento si è tradotto, nella specie, nell'art. 3, comma 1, della legge n. 216 del 1992 che delega il Governo ad emanare «decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea ...».

L'uso di espressioni letterali di così vasto ambito e la *ratio* ispiratrice della delega non possono non giustificare un intervento del legislatore delegato notevolmente discrezionale, come appunto si è realizzato con il decreto legislativo n. 198 del 1995.

4. — Venendo in particolare all'esame della disposizione censurata, che si riferisce espressamente al personale in ausiliaria, occorre ricordare anzitutto, come ha già affermato questa Corte (sentenza n. 183 del 1997), che «nell'attuale ordinamento militare l'età di cessazione dal servizio non è parificata a quella degli altri funzionari pubblici e non è la stessa per tutti, essendo differenziata in relazione a due specifici fattori: il grado raggiunto ed il tipo di corpo nel quale si è inseriti. Globalmente può dirsi che gli ufficiali vengono collocati in posizione di ausiliaria (situazione che segue alla cessazione dal servizio, ma che non è ancora pensionamento vero e proprio) in un'età inferiore a quella prevista per il pensionamento degli altri pubblici dipendenti; ciò per l'evidente necessità di mantenere fino alla cessazione dal servizio un certo grado di prestanza fisica, indispensabile per l'assolvimento delle funzioni militari». Ciò è stato detto per gli ufficiali, ma lo stesso vale anche per i sottufficiali e graduati.

La posizione del militare in ausiliaria è certo caratterizzata anche da altre peculiarità: è eventuale (perché tale collocazione avviene solo se si è ancora in possesso dell'idoneità di servizio ed in mancanza di espressa rinuncia); è provvisoria, in quanto è dalla legge circoscritta ad un limitato periodo; determina la sospensione del rapporto di servizio, che tuttavia può riespandersi col richiamo, con tutte le conseguenze, anche economiche. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 53 del 1989 si cristallizza l'anzianità del militare al momento del suo collocamento in ausiliaria, e si calcola l'ammontare dell'indennità spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza, parametrandola sulla retribuzione del pari grado in servizio.

Orbene il decreto delegato n. 198 del 1995 venendo ad incidere sulla retribuzione dei pari grado in servizio ha dettato una disciplina circoscritta a quel personale posto in ausiliaria a far data dall'entrata in vigore del decreto suddetto (1° settembre 1995) e non al personale per il quale quel raccordo con la posizione del pari grado in servizio già si trovava cristallizzato per i profili suindicati all'atto del collocamento in ausiliaria. E ciò anche perché le innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur avere una data di inizio della loro efficacia.

5. — La disposizione impugnata non viola nemmeno gli ulteriori parametri degli artt. 36 e 97 della Costituzione.

Indubbiamente il legislatore ha operato un raccordo tra il personale in ausiliaria e quello dei pari grado in servizio ai fini della determinazione dell'indennità di cui si tratta (artt. 12 della legge n. 53 del 1989, e 46, primo comma, della legge n. 212 del 1983) e la disposizione censurata congela l'indennità di ausiliaria per il personale che si trova in detta posizione alla data del 31 agosto 1995. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie. Questa complessiva valutazione va operata non nel senso di un doveroso costante allineamento, ma nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa (sentenze n. 62 del 1999 e n. 226 del 1993).

6. — Infine, non sussiste la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sotto il profilo che la disposizione censurata discriminerebbe ingiustificatamente personale in identica posizione (ausiliaria) sulla base di un elemento accidentale e cioè di trovarsi in servizio alla data del 1° settembre 1995.

Anche tale censura va disattesa poiché questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 177 del 1999, n. 311 del 1995 e n. 409 del 1988) che di per sé non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore.

A maggior ragione non è ravvisabile una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito del personale collocato in ausiliaria prima del 1° settembre 1995, tra coloro che sono rimasti in tale posizione e coloro che sono stati richiamati in servizio, essendo evidenti le notevoli differenze fra queste due posizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 36, 97 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Lazio — con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0381

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2000
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Soppressione, dal 1° luglio 2000, delle Comunità montane della Regione e trasferimento delle relative funzioni ad altri enti - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa primaria regionale in materia di «ordinamento degli enti locali» - Violazione di norme statutarie, di principi di riforma economico-sociale e di norme fondamentali della legislazione statale in materia.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riappr. il 1° febbraio 2000, art. 2.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia (come modif. dall'art. 5 legge costituz. 23 settembre 1993, n. 3), artt. 4, 5, 6 e 59; Costituzione, artt. 5 e 128; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 2; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 28 (come sostituito dall'art. 7 legge 3 agosto 1999, n. 265) e 29.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale, avverso la delibera legislativa riapprovata il 1° febbraio 2000 concernente tra l'altro, la «soppressione delle comunità montane», delibera pervenuta al commissario del Governo il 9 febbraio 2000;

L'art. 2 della delibera legislativa (n. 86-ter) menzionata intenderebbe sopprimere dal 1° luglio 2000 le comunità montane della regione, il trasferimento delle relative funzioni a sinora imprecisati altri enti, e la nomina di un commissario liquidabile per ciascuna delle anzidette comunità.

Questa disposizione già contenuta in delibera legislativa (n. 86-bis) approvata il 19 novembre 1999, aveva formato oggetto di rinvio ad opera del Governo (Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999) ed è stata riapprovata senza modifica alcuna. La proposizione del presente ricorso è stata decisa nel Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2000.

Il menzionato art. 2, contrasta con gli artt. 4, 5, 6 e 59 dello Statuto speciale regionale (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'art. 5 della legge cost. 23 settembre 1993, n. 3), con gli artt. 5 e 128 Cost., con l'art. 2 del d.lgs. di attuazione 2 gennaio 1997, n. 9, e con principi di forma economico-sociale e norme fondamentali espressi dagli artt. 28 e 29 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (l'art. 28 come sostituito dall'art. 7 della legge statale 3 agosto 1999 n. 265).

L'art. 5 della legge cost. 23 settembre 1993 n. 2 ha attribuito alla regione una competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali». Tuttavia, da un lato, appare debba escludersi che nell'ambito di applicazione della citata disposizione statutaria rientrino anche le comunità montane, se si considera che essa deve essere letta congiuntamente con l'art. 58 dello Statuto, ove come enti locali sono indicati soltanto «le province ed i comuni» e con l'art. 5 dello Statuto, ove sono previsti altri «enti aventi carattere locale o regionale»; né in contrario può valorizzarsi l'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che descrive le comunità montane «enti locali costituiti... tra comuni...», posto che tale legge non ha rango costituzionale.

E, d'altro lato, appare consentito dubitare che una competenza in materia di «ordinamento» di enti possa essere utilizzata per sopprimere una intera categoria (ad esempio, tutti i comuni) di quegli enti che dovrebbero invece dalla legislazione regionale ricevere soltanto ordinamento.

Deve quindi ritenersi che l'art. 2 ora *sub judice* non possa poggiare sulla competenza primaria devoluta alla Regione con la legge cost. n. 2 del 1993. La competenza a costituire (e quindi anche a sopprimere) le comunità montane sembra poggiare soltanto sul congiunto disposto dell'art. 6 dello statuto e dell'art. 28 (testo originario e testo novellato) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Giova rammentare che per l'art. 29 della testè citata legge «spettano alle comunità montane (anche)...gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali» e «le comu-

nità montane... individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato...», e che di interventi dell'Unione europea e dello Stato parla anche il recentissimo nuovo testo dell'art. 28.

Quindi sia l'Unione europea sia lo Stato possono (anche direttamente) rivolgersi alle comunità montane e di esse avvalersi per la realizzazione degli interventi e per il perseguimento degli obiettivi dianzi menzionati.

Comunque, l'art. 7 della legge 3 agosto 1990 n. 265 — legge questa che fa corpo con la legge 8 giugno 1990 n. 142 e come essa è almeno *in parte qua* enunciante principi — ha rafforzato le comunità montane, ad esse esplicitamente riconoscendo «funzioni proprie» distinte da quelle dei comuni (esercitate in modo «associato»), ed ha riconosciuto alle Regioni non già la potestà di sopprimere le comunità montane, ma — al contrario — la competenza ordinamentale a «disciplinarle» stabilendo regole sui cinque specifici argomenti elencati nel comma 4 e sugli altrettanto specifici argomenti esplicitamente indicati in altri commi dello stesso articolo. L'antinomia tra la citata legge statale «di principi» n. 265 del 1999 e l'art. 2 della delibera regionale *sub judice* non potrebbe essere più evidente.

Invero, sia la legge n. 142 del 1990 sia la legge n. 265 del 1999 circoscrivono puntualmente le potestà legislative affidate alle regioni in materia di istituzione e di compiti delle comunità montane, ed escludono che una Regione (ancorché a Statuto speciale) possa sopprimere con disposizione generale tutte le comunità montane operanti nel suo ambito territoriale.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità della disposizione sottoposta a giudizio (l'art. 2 citato della delibera legislativa riapprovata), con ogni consequenziale pronuncia;

Si depositeranno la delibera 1º febbraio 2000, la nota 3 dicembre 1999, e la determinazione 18 febbraio 2000.

Roma, addì 22 febbraio 2000.

Il vice avvocato generale dello Stato: Franco FAVARA

00C0229

N. 15

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 aprile 2000
(della Corte d'appello di Bologna)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione del 24 febbraio 1993 con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti per i quali è stata presentata querela contro l'on. Sauro Turroni, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Bologna, adita per il risarcimento civile del danno derivante dai medesimi fatti - Ritenuto non corretto esercizio del potere esercitato - Richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.

- Delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1993.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 99 del ruolo generale dell'anno 1998, promossa da:

Zanniboni Giorgio, in proprio e quale presidente della Romagna Acque S.p.a., assistito dagli avvocati S. Lombardo del foro di Forlì e F. M. Volpini, appellante;

Contro:

Turroni Sauro, assistito dagli avvocati C. Dragoni del foro di Forlì e A. Caligiuri, appellato.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto che:

la Camera dei deputati, con delibera adottata il 24 febbraio 1993, ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere ed ha dichiarato che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turrone, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;

con atto di citazione notificato il 9 aprile 1993, Giorgio Zanniboni, presidente dell'ente pubblico Consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna, ha convenuto in giudizio, avanti al tribunale di Forlì, Sauro Turrone e, premesso che quest'ultimo, nel corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano «Il Messaggero», lo aveva definito «esempio di degenerazione della politica e dell'amministrazione nella nostra città», ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione;

il tribunale di Forlì, con sentenza n. 739/1997, ha rigettato la domanda, ritenendola improponibile proprio perché la Camera di appartenenza ha negato l'autorizzazione a procedere;

in effetti, solo se la Camera di appartenenza del parlamentare non si sia già pronunciata, negando l'autorizzazione a procedere, l'autorità giudiziaria è libera di valutare autonomamente se ricorra o no uno dei casi di insindacabilità previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.;

tuttavia questa Corte ritiene che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., ed abbia così menomato le attribuzioni del potere giudiziario;

infatti, nella delibera adottata il 24 febbraio 1993 (motivata attraverso il rinvio alle considerazioni svolte dal relatore) si osserva che le dichiarazioni rese dall'on. Turrone «hanno evidente carattere politico ed hanno anche formato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati a far data dall'8 agosto 1992 e con riguardo, esattamente, alla stessa questione che è stata poi oggetto della querela»;

in particolare la delibera rileva che «le interrogazioni (presentate dall'on. Turrone) sono numerose, anzi numerosissime, (...) e si inseriscono coerentemente nello svolgimento di più iniziative politiche (...), tutte dirette a criticare l'operato del Consorzio acque e in particolare l'operato del suo presidente»;

si deve innanzitutto rilevare una grave imprecisione della delibera: infatti Giorgio Zanniboni ha sporto querela il 15 aprile 1992, quindi alcuni mesi prima che l'on. Turrone iniziasse a proporre atti di sindacato ispettivo;

secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la prerogativa di insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (cfr. le sentenze 291 del 1998, 375 del 1997, 379 del 1996);

in sostanza le opinioni espresse *extra moenia* da un deputato o da un senatore nella pratica politica e di partito, sono insindacabili solo se connesse con l'esercizio dell'attività parlamentare;

nella specie non è dato ravvisare alcun collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie all'on. Sauro Turrone e la sua attività parlamentare;

infatti, la frase ritenuta da Giorgio Zanniboni lesiva del suo onore e del suo decoro, è stata pubblicata dal quotidiano «Il Messaggero» immediatamente dopo le elezioni politiche del 1992, precisamente due giorni dopo la chiusura delle urne, quando l'on. Turrone, eletto per la prima volta, non aveva ancora svolto alcuna attività parlamentare;

l'argomento dell'articolo nel cui contesto è inserita l'espressione ritenuta offensiva (articolo intitolato «a Forlì tutti attendono la prima mossa del PRI», non valutava il programma politico del neoeletto, ma riguardava le possibili ripercussioni che l'esito delle elezioni politiche avrebbe potuto avere sull'amministrazione locale;

pertanto, nel comportamento dell'on. Turrone «non è possibile rintracciare una connessione con atti tipici della funzione, né risulta possibile individuare un intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare» (Corte cost., sent. 18 luglio 1998, n. 289);

le dichiarazioni riportate sulla stampa sono del tutto estranee allo svolgimento della funzione pubblica e rientrano, invece, nell'esercizio di mera attività politica;

nell'ambito di tale pratica i membri del parlamento sono sottoposti agli stessi limiti di ogni altro cittadino che voglia concorrere a determinare la politica nazionale, mediante la libera manifestazione del pensiero (cfr. Cass. 1^o marzo 1982, n. 2039);

infatti, la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., è posta a tutela della funzione e non della persona del parlamentare: essa, pertanto, copre esclusivamente l'attività istituzionale del deputato o del senatore;

nella delibera adottata dalla Camera dei deputati è precisato che l'on. Turroni ha più volte ed in sedi diverse espresso le medesime posizioni: ciò non vale a creare il collegamento tra le espressioni riportate nell'articolo e le funzioni parlamentari, perché «con indebita inversione, si pretende in tal modo di attrarre nell'area dell'insindacabilità la divulgazione di gravi addebiti nelle più diverse occasioni pubbliche, ma non nella sede parlamentare» (Corte costituzionale, sent. 18 luglio 1998, n. 289);

il richiesto nesso funzionale neppure può essere identificato nelle «numerose, anzi numerosissime» interrogazioni parlamentari presentate dall'on. Turroni con riguardo alla stessa questione già posta a base della querela sporta da Giorgio Zanniboni;

«diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e — ciò che conta — estranea alla funzione o all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della presentazione in data successiva al fatto di una interrogazione (o di numerose interrogazioni) *ad hoc*» (giur. Cost. citata);

si rende pertanto necessario promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato: tutti gli organi, giurisdizionali sono, infatti, legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parte in simili conflitti (giur. Cost. consolidata, cfr., da ultimo, ord. n. 254/1998).

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delib. C.C. 16 marzo 1956;

Solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale è stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello il 19 novembre 1999.

Il presidente: DE ROBERTIS

N. 193

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 2000 dal tribunale di Vercelli
nei procedimenti penali riuniti a carico di Coatti Claudio*

Processo penale - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale - Richiesta di applicazione della pena davanti al giudice del dibattimento prima della apertura del medesimo - Preclusione in base alla nuova formulazione della norma impugnata dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione dell'inapplicabilità della novella ai procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 479/1999 - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 557, nel testo introdotto dall'art. 44, legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 3396/93 R.G.N.R. (cui sono stati riuniti il n. 390/95, R.G.N.R. e il n. 2905/95 R.G.N.R.) a carico di Coatti Claudio, conseguenti a opposizione a decreti penali di condanna emessi dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Vercelli per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 2, legge n. 463 del 1983;

Pronuncia la seguente ordinanza;

Ritenuto:

che nell'odierna udienza dibattimentale le parti hanno formulato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

che i tre giudizi riuniti conseguono a opposizione proposta ad altrettanti decreti penali di condanna emessi uno il 22 settembre 1997 e gli altri due il 9 giugno 1998 per omesso versamento da parte del Coatti — quale legale rappresentante della medesima società — di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per diverse mensilità;

che la riunione dei procedimenti è stata disposta nell'udienza del 7 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 17, lett. a) c.p.p. appunto in considerazione della evidente continuazione tra i reati;

che nel momento in cui le opposizioni sono state proposte, ai sensi degli artt. 461, 464 e 565 c.p.p. allora vigenti (come interpretati dalla prevalente giurisprudenza: v. p.es. Cass. 1° marzo 1996, imp. Pappalardo; Cass. 23 luglio 1994, imp. Colatrella; Cass. 9 luglio 1993, imp. Pascale; Cass. 8 giugno 1993, imp. Bosello; Cass. 12 novembre 1991, imp. Veneziano), l'imputato ben poteva formulare richiesta di «patteggiamento» anche nel giudizio di opposizione, nel generale termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. e quindi fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che infatti il combinato disposto degli artt. 565, comma 2, e 461, comma 3, c.p.p. non imponeva a pena di inammissibilità la scelta del rito con l'atto di opposizione (indicando soltanto i possibili sbocchi dell'opposizione stessa), con conseguente proponibilità nel giudizio instaurato avanti al pretore della richiesta di patteggiamento, ancorché non formulata nell'atto di opposizione;

che con l'entrata in vigore dell'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 è stato novellato l'art. 557 c.p.p. ed è stato espressamente previsto che l'imputato debba chiedere l'applicazione della pena su richiesta con l'atto di opposizione e che «nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione»;

che non contenendo la predetta legge n. 479 del 1999, alcuna disposizione transitoria, il nuovo disposto dell'art. 557 c.p.p. deve ritenersi applicabile in tutti i procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore (3 gennaio 2000), e dunque anche nel presente;

che infatti, avendo la norma in questione natura processuale, non può trovare applicazione l'art. 2 c.p., che — nel caso di successione di leggi nel tempo — prevede l'applicazione di quella favorevole al reo, in quanto questo articolo riguarda soltanto le norme penali sostanziali e non anche quelle processuali;

che, quindi, in caso di norme processuali e in assenza di disposizioni transitorie, deve applicarsi il generale principio *tempus regit actum*, sicché questo giudice ai sensi del novellato art. 557 c.p.p. dovrebbe dichiarare inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti;

che neppure può giovare nel caso di specie quanto disposto dall'art. 224, decreto legislativo del 19 febbraio 1998 n. 51, il quale «nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto» (e cioè al 2 giugno 1999, non essendo la norma stata interessata dal decreto legge del 24 maggio 1999 n. 145, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1999 n. 234) consente alle parti di richiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;

che infatti per due dei procedimenti riuniti la prima udienza dall'art. 224, decreto legislativo n. 51 del 1998, si è tenuta in data 1° ottobre 1999 e in essa è stato effettuato il controllo della costituzione delle parti e quindi è stato disposto rinvio al 7 gennaio 2000, senza procedere alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e quindi facendo salva (in base alle norme allora vigenti) la possibilità per le parti di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;

che la situazione che così è venuta a crearsi dà luogo a dubbi di costituzionalità;

che pertanto questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto non si applichi nei procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 479 del 1999;

Ritenuto che la questione appare rilevante, giacché:

alla luce della prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, fino all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, era da ritenersi ammissibile una richiesta di patteggiamento formulata non già con l'atto di opposizione a decreto penale, bensì avanti al giudice del dibattimento prima dell'apertura del medesimo;

la richiesta di applicazione della pena oggi formulata dalle parti sarebbe accoglibile da questo giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p. se non vi ostasse l'immediata applicabilità anche al processo in corso del nuovo testo dell'art. 557 c.p.p. (considerata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 224, decreto legislativo n. 51 del 1998;

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione, in quanto:

questo giudice dubita della costituzionalità dell'applicazione del nuovo art. 557 c.p.p. anche in un processo (come quello in corso) in cui le opposizioni ai decreti penali sono state proposte anteriormente alla formulazione e all'entrata in vigore della nuova norma, in quanto si verrebbe a privare l'imputato dei benefici connessi all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., sancendo un'inammissibilità a cui egli non era soggetto all'atto dell'opposizione. In quel momento (9 giugno 1998 e 22 settembre 1997) egli sapeva di non poter richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. anche nell'udienza avanti al giudice del dibattimento prima dell'apertura dello stesso, mentre è venuto a perdere tale facoltà per effetto dell'approvazione di una legge in data successiva a quella dell'opposizione, né può giovarsi (in due dei procedimenti riuniti) della disposizione di cui all'art. 224, decreto legislativo n. 51 del 1998;

ciò appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché viola il diritto di difesa dell'imputato e la possibilità di accedere ai benefici connessi ai cosiddetti «riti alternativi», imponendo una decadenza che lo priva di una facoltà di cui era titolare al momento dell'entrata in vigore della nuova legge;

appare inoltre, e soprattutto, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina un trattamento differente di fattispecie analoghe. Infatti, a parità di reato contestato e di data della sua commissione, la posizione di chi ha proposto opposizione prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e ha avuto fissata l'udienza dibattimentale dopo tale entrata in vigore è ingiustificatamente deteriore sia rispetto a colui il quale non solo l'opposizione ma anche l'udienza dibattimentale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge, sia rispetto a colui nei confronti il decreto penale viene emesso successivamente alla nuova legge (mettendolo così in condizione di conoscere il nuovo onere di richiedere l'applicazione della pena necessariamente con l'atto di opposizione).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestante infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 557 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto non si applichi nei procedimenti in cui l'opposizione al decreto penale di condanna sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della menzionata legge n. 479 del 1999;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vercelli, addì 14 gennaio 2000.

Il giudice: CAMPESE

00C0345

N. 194

Ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola contro Del Balzo Alessandra ed altro

Notaio - Sanzioni disciplinari - Procedimento giurisdizionale successivo all'applicazione delle pene «minori» (avvertimento e censura) - Mancato riconoscimento al Consiglio notarile della qualità di parte del rapporto processuale - Violazione dei canoni della ragionevolezza e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 149.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in persona del presidente notaio Mario Mazzocca, rappresentato e difeso, giusta delibera del consiglio in data 17 settembre 1997 e procura a margine del ricorso, dall'avv. Antonio Scotti Galletta con studio in Napoli alla via Carducci n. 18, e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, ricorrente;

Contro Del Balzo notaio Alessandra, elettivamente domiciliata in Roma, via Clivo di Cinna n. 196, presso lo studio dell'avv. Liliana Salemmè, e rappresentata e difesa dall'avv. Mario del Pozzo in virtù di procura a margine del controricorso, controricorrente, nonché procuratore Repubblica tribunale di Napoli, intimato, avverso la sentenza n. 7156 in data 4 giugno-25 luglio 1997 del tribunale di Napoli (r.g. n. 55727/1996), con la quale è stato annullato il provvedimento di applicazione della pena di censura, emesso nei confronti del notaio Del Balzo in data 11 settembre 1996 dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

Visti gli atti;

Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero dott. Massimo Fedeli;

Udito il relatore e sentite le parti come da verbale;

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

La controricorrente ha, tra l'altro, eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare del Consiglio notarile per non essere lo stesso parte necessaria del procedimento giurisdizionale di applicazione delle sanzioni disciplinari: punto sul quale è insorto il contrasto di giurisprudenza che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Al riguardo la Corte osserva quanto segue. Il procedimento di applicazione delle pene disciplinari notarili (artt. 148 e ss., legge 16 febbraio 1913 n. 89) è strutturato diversamente secondo l'entità della sanzione applicabile: le sanzioni minori dell'avvertimento e della censura sono infatti devolute al Consiglio notarile, dal quale dipende il notaio, e la relativa decisione è appellabile dinanzi al tribunale e quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; le sanzioni più gravi dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono invece demandate al tribunale, la cui pronuncia è soggetta ad appello e quindi a ricorso per cassazione per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge. Nel caso in cui sia applicabile una sanzione minore e, tuttavia, si proceda contro un membro del Consiglio notarile, essa è disposta dal presidente del tribunale con decreto soggetto a reclamo dinanzi allo stesso tribunale e, quindi, a ricorso per cassazione.

Il contrasto di giurisprudenza, cui si è fatto cenno, è insorto riguardo alle fasi giurisdizionali successive alla pronuncia del Consiglio notarile ed involge la questione se in esse quest'ultimo sia o non parte necessaria: lo hanno negato le sentenze nn. 2388/1968, 9207/1994, 5083/1997, 10655/1997, 3315/1998 e 11196/1998 di questa Corte suprema, e lo hanno invece affermato le sentenze nn. 6860/1993, 2408/1996 e 1765/1998 della stessa Corte.

Ritiene la Corte di dover condividere l'indirizzo maggioritario.

Deve premettersi che, ad eccezione della sentenza n. 10655/1997, la quale qualifica il Consiglio notarile come organo di giustizia disciplinare, le altre sentenze in contrasto retamente lo qualificano invece come organo amministrativo.

In tal senso depone infatti il diverso regime dell'impugnazione prevista per la sentenza del tribunale, a seconda che questa venga emessa per censura od ammonimento oppure per una sanzione più grave: nel primo caso, infatti, l'ultimo comma dell'art. 150 l.n. avverte che essa non è appellabile — del che non vi sarebbe stato bisogno se si fosse trattato di pronuncia di secondo grado — mentre nel secondo caso è invece espressamente precisato che è ammesso l'appello (art. 155, primo comma, l.n.).

Tale conclusione è condivisa anche dalla pressoché unanime dottrina, ed argomenti nello stesso senso sono desumibili dalla giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi riguardo agli organi rappresentativi degli altri ordini professionali, la quale, quanto alle rappresentanze previste da normative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, riconosce nella materia disciplinare natura giurisdizionale ai soli organismi a carattere nazionale (vedansi, tra le altre, Cass. sez. un. 10 novembre 1997 n. 11072 e 10 dicembre 1993 n. 12161, nonché Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284 concernenti, rispettivamente, i sanitari, gli ingegneri ed i geometri).

Orbene, non solo nel procedimento giurisdizionale successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale, ma anche negli altri due tipi di procedimento, interamente giurisdizionalizzati, previsti dai citati artt. 148 e ss., le norme indicano ripetutamente come parti del relativo rapporto processuale soltanto il pubblico ministero ed il notaio, dal che le sentenze, che hanno adottato la soluzione negativa, hanno legittimamente tratto che il legislatore ha, in tal modo, implicitamente inteso invece escludere che parte dello stesso rapporto sia altresì il Consiglio notarile.

Stante tale reiterazione, deve escludersi una impropria formulazione del testo normativo, ed anzi inequivoca conferma che nel senso indicato abbia inteso provvedere il legislatore è offerta dall'art. 158, comma quinto, della legge, il quale dispone, per quel che qui interessa, la comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero della giustizia ed al Consiglio notarile: questi organi sono dunque destinatari di una mera informativa, come tale diversa dalla notificazione, disposta invece per le parti. La *ratio* del sistema trae origine dalla particolare natura giuridica della figura del notaio, il quale non è soltanto un libero professionista, ma è anche un pubblico ufficiale: veste, quest'ultima, che spiega la penetrante vigilanza (artt. 127 e ss. legge not., 249 e ss. regio decreto 10 settembre 1914 n. 1326), cui egli è soggetto (e che non trova riscontro in altri ordinamenti professionali), ed i conseguenti poteri-doveri attribuiti al pubblico ministero (in particolare dall'art. 254 del citato regio decreto

n. 1326/1914), il quale è l'esclusivo titolare (art. 152 legge not.) dell'azione disciplinare per le sanzioni più gravi, mentre quelle minori possono essere applicate anche su istanza del presidente del Consiglio notarile o su denuncia delle parti (art. 148 stessa legge).

L'indirizzo minoritario giustifica la soluzione affermativa sulla base di argomentazioni non condivisibili: la legge notarile, infatti, non contiene alcuna disposizione analoga all'art. 7 del pressoché *coevo* regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, recante il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (il quale dispone la notifica del ricorso anche all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato) od all'art. 54 del successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, recante il regolamento sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie (il quale dispone a sua volta la notifica del ricorso alla commissione centrale anche all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato), ed al contrario la necessità della notifica del ricorso al Consiglio notarile appare incompatibile con la comunicazione di cui al citato art. 158, legge notarile.

Escluso, pertanto, che, anche nelle fasi giurisdizionali del procedimento applicativo delle sanzioni disciplinari minori, il Consiglio notarile sia stato annoverato fra le parti, ed abbia pertanto attualmente titolo per impugnare i relativi provvedimenti, sorge il dubbio se la disciplina, in tal senso introdotta dalla legge del 1913, sia conforme — stanti i rilevanti sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, costituzionale ed ordinario — ai principi di cui agli artt. 3 e 24 cost.: questione rilevante ai fini del decidere giacché, allo stato, il ricorso del Consiglio notarile è inammissibile, mentre l'accoglimento della questione produrrebbe l'effetto opposto. Né osta alla rilevanza il carattere addittivo della sentenza, che si chiede alla Corte costituzionale di pronunciare, poiché anche tale sentenza ha efficacia retroattiva (cass. 5 giugno 1998 n. 5577).

Che la pubblica amministrazione, la quale ha emesso un provvedimento poi impugnato in sede giurisdizionale, debba esser parte del relativo rapporto processuale al fine di difenderne la legittimità dinanzi al giudice, è principio che, già introdotto dal citato art. 7, regio decreto n. 642 del 1907, è stato poi ribadito dagli artt. 36, secondo comma, regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, 54 decreto del Presidente della Repubblica citato n. 221/1950 e 21, primo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

E proprio in forza di espresse disposizioni od in via interpretativa la giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere, in altri ordinamenti professionali, la qualità di parte del successivo procedimento giurisdizionale anche all'organo amministrativo che ha emesso il provvedimento impugnato (vedansi, per gli avvocati, Corte costituzionale 20 maggio 1999 n. 183 e Cass., sez. un. 5 novembre 1993 n. 10942): indirizzo, questo, non estensibile all'ordinamento notarile in considerazione del già richiamato modo di disporre della legge del 1913 e della disomogeneità delle discipline dei singoli ordinamenti, «sedimentazione di interventi particolaristici», come ha esattamente osservato l'autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere in data 5 febbraio 1999 sul disegno di legge n. 5092 recante delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali.

Essendo dunque, negli altri ordinamenti professionali, l'organo amministrativo, che ha emesso il provvedimento, parte del successivo ed eventuale procedimento giurisdizionale, è legittimo dubitare se la opposta disciplina notarile non infranga i canoni della ragionevolezza e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Devesi, pertanto, sollevare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge notarile, nella parte in cui non prevede che il Consiglio notarile sia parte del rapporto processuale.

Il ricorso in esame investe l'applicazione di una sanzione disciplinare minore, come tale riservata ed applicata, in sede amministrativa, dal Consiglio notarile: valuterà la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 27, seconda parte, legge 11 marzo 1953 n. 87, nel caso in cui riterrà fondata la questione, gli effetti della pronuncia sulle diverse norme (gli artt. 150, 152, 154, 155 e 156 l.n.), che investono gli altri due tipi di procedimento giurisdizionale di applicazione di sanzioni disciplinari notarili e parimenti non prevedono, quale parte del rapporto processuale, la presenza del Consiglio notarile, il quale, pur non essendo abilitato ad emettere, in tali diversi procedimenti, alcun provvedimento, è pur sempre portatore di interessi del gruppo, non necessariamente coincidenti con quello pubblico rappresentato dal pubblico ministero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, laddove non prevede che parte del rapporto processuale sia il Consiglio notarile, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale, notificata alle parti in causa, al procuratore generale della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 5 novembre 1999.

Il primo presidente: VELA

00C0346

N. 195

Ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal tribunale di Vibo Valentia sez. distaccata di Tropea nel procedimento civile vertente tra A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia e Taccone Leonardo.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie di natura patrimoniale tra la pubblica amministrazione ed i farmacisti, o comunque gli incaricati di pubblico servizio - Ingiustificata estensione della giurisdizione esclusiva a controversie originate da mero inadempimento di obbligazioni pecuniarie - Violazione del principio della tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 33, 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 113.

IL TRIBUNALE

Leonardo Taccone otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia per il rimborso delle spese anticipate di somministrazione di farmaci al pubblico, nell'ambito del rapporto di convenzionamento con la A.S.L..

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in base agli artt. 33, 34, 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, che assegnano al giudice amministrativo la cognizione delle controversie, «riguardanti attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'ambito di pubblici servizi» e che espressamente menziona tra i pubblici servizi le farmacie.

Non si può negare che una serie di argomenti depone nel senso che tali disposizioni attribuiscono le controversie tra farmacista ed A.S.L. alla cognizione del giudice amministrativo, anche se hanno carattere patrimoniale, come quella presente, che ha ad oggetto il rimborso delle somme che il farmacista anticipa per conto della amministrazione somministrando il farmaco al pubblico.

I tentativi di negare che simili controversie cadano nella giurisdizione esclusiva amministrativa sono quasi tutti basati sulla contestazione del fatto che le farmacie svolgano, in tale contesto, un servizio pubblico, e quasi tutti argomentano dal tipo di rapporto che lega la farmacia alla A.S.L., rapporto che non sarebbe di concessione di pubblico servizio, ma avrebbe natura privatistica (salvo discutere però sulla struttura del rapporto) con ciò comportando l'esclusione dei crediti farmaceutici dalla previsione del decreto.

Ma, per quanto coerenti e, per certi versi convincenti, tali impostazioni urtano con il chiaro tenore della norma, che annovera i farmacisti tra gli incaricati di pubblico servizio. Peraltro anche i lavori preparatori, nonché il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto (cons. stato ad. gen. 12 marzo 1998, n. 30), fanno convergere verso l'interpretazione che vede tali controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa esclusiva.

Se questa è la scelta legislativa sono giustificate le censure di illegittimità costituzionale che diffusamente le vengono rivolte.

Va detto che secondo alcuni la scelta di attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva questo genere di controversie si inserisce nella più generale tendenza del legislatore di operare una ripartizione della giurisdizione non più basata sulla distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo, ma semplicemente sulla assegnazione di alcune materie all'un giudice e di altre all'altro, in via esclusiva, e cioè qualunque sia la situazione giuridica fatta valere nell'ambito di tali materie.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere già citato, di fronte alla difficoltà di stabilire con quale criterio venga (o vada in futuro) effettuata tale distribuzione, suggerisce (o forse interpreta) che esso venga basato sulla presenza del soggetto pubblico quale parte della controversia «Si rileva, attraverso questo riferimento alle tecniche di determinazione delle materie, come un criterio di ripartizione della giurisdizione fondato su materie ponga problemi non sicuramente più semplici rispetto a quelli posti dal criterio fondato sulle situazioni giuridiche soggettive, mentre il criterio più semplice sembrerebbe quello fondato sulla presenza del soggetto pubblico quale parte della controversia».

Una certa parte della dottrina sembra concorde con tale indicazione. Senonché c'è da dire che tale impostazione, oltre a non essere del tutto fondata, anche se lo fosse, non condurrebbe ad esiti particolarmente diversi da quelli che inducono a ritenere irragionevole la scelta.

Non è del tutto fondata tale impostazione in quanto la tendenza del legislatore non è quella di attribuire al giudice amministrativo tutte (o comunque tendenzialmente tutte) le materie in cui ci sia un soggetto pubblico quale parte della controversia, come dimostra il non poco significativo esempio del pubblico impiego.

Ma, se anche fosse così, vi sarebbe comunque da sospettare di un riparto di giurisdizione che non tenga conto della distinzione tra diritti ed interessi, qualunque peso tale distinzione abbia e qualunque significato le si voglia attribuire.

In altri termini, dire che la giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario si distribuisce soltanto in base al criterio della materia, vuol dire annullare del tutto la differenza tra diritti ed interessi, che pure ha dignità costituzionale, e significa annullarla rispetto allo scopo principale che l'ordinamento con tale distinzione persegue, e cioè quello di fornire un criterio per il reparto della giurisdizione.

Né si può dire che una tale tendenza è legittimata dall'art. 103 della Costituzione nella parte in cui si limita a dire che la giurisdizione esclusiva su diritti è sempre ammessa purché il legislatore individui la particolare materia in cui debba essere esercitata. A parte l'ovvio rilievo che se si ritenesse tale materia coincidente con quella in cui sia parte in causa un soggetto pubblico, la giurisdizione esclusiva non avrebbe il ruolo, che l'opinione assolutamente dominante riconosce essere suo, di giurisdizione, se non in senso proprio eccezionale, comunque giustificata da ragioni particolari.

A parte ciò, una simile lettura dell'art. 103 della Costituzione non è autorizzata in quanto quella norma, nel demandare al legislatore l'individuazione delle «particolari» materie, non si accontenta della mera individuazione, ma pretende implicitamente che lo stesso legislatore compia tale individuazione in base, per l'appunto, alla particolarità della materia da attribuire al giudice amministrativo, particolarità che non può consistere nel fatto che uno dei soggetti in causa è la pubblica amministrazione, per l'ottima ragione che la Costituzione impone di individuare le «particolari» materie da assegnare alla giurisdizione esclusiva all'interno dello stesso novero di controversie tra pubblica amministrazione e cittadino.

Non è il caso di ripercorrere le polemiche insorte sulla *ratio* della scelta in questione, anche perché è forse esatto il rilievo che ogni giurisdizione esclusiva è un caso a sé: nel senso che le ragioni che spingono il legislatore ad attribuire una materia alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo possono essere diverse da quelle

che lo spingono a fare altrettanto con una diversa materia; oltre al fatto (di ovvia constatazione) che le ragioni che spingono verso una scelta di giurisdizione possono venir meno con il tempo o mutare in senso opposto, come è accaduto per esempio con il pubblico impiego.

Ma questo non vuol dire che il legislatore nell'individuare una materia da attribuire alla giurisdizione esclusiva amministrativa non debba basarsi su criteri che quella scelta giustifichino. Si è detto da più parti che la Costituzione non detta espressamente alcun criterio di individuazione della giurisdizione esclusiva, nel senso che non contiene alcuna indicazione su come il legislatore debba individuare la materia da assegnare a tale giurisdizione.

Ma questa affermazione suona evidentemente come perentoria, in quanto innanzitutto non si può negare che il legislatore nel compiere la suddetta individuazione debba rispettare ogni canone costituzionale che possa rilevare nella materia individuata (parità di trattamento, diritto di difesa, ecc.); in secondo luogo è la stessa configurazione costituzionale della giurisdizione esclusiva come di una giurisdizione da esercitarsi in «particolari» materie ad imporre l'individuazione di ragioni costituzionalmente corrette che stiano alla base della scelta.

Da questo punto di vista contro la volontà di assegnare al giudice amministrativo anche gli aspetti patrimoniali delle controversie tra farmacista ed A.S.L. si pongono due ragioni di ordine costituzionale. In primo luogo il principio della parità di trattamento, che induce a non trattare in modo irragionevolmente diverso due o più situazioni analoghe. È pacifico che in ogni altro caso in cui un soggetto fornisce, a privati o ad enti, medicinali di cui anticipa il prezzo, che poi va rifiuto dalla A.S.L., se l'azienda è inadempiente, l'azione per l'adempimento va rivolta al giudice ordinario. È il caso, per esempio, dell'appaltatore di forniture mediche per le aziende ospedaliere.

Si può obiettare che il farmacista, a differenza di ogni altro soggetto, che come lui anticipa alla A.S.L. il costo dei medicinali, è un incaricato di pubblico servizio. Ma l'obiezione è palesemente fallace: il farmacista è considerato incaricato di pubblico servizio proprio in ragione del fatto che svolge un compito di ausilio del servizio sanitario, ma non v'è dubbio che anche ogni altro soggetto privato che anticipi la spesa sanitaria dell'amministrazione si trova nella medesima condizione.

La diversità di trattamento è insita nel fatto che i poteri del giudice ordinario in caso di controversia di carattere meramente patrimoniale sono indiscutibilmente maggiori di quelli spettanti al giudice amministrativo: si pensi solamente alla possibilità di emettere decreto ingiuntivo, per crediti, come quelli del farmacista, quasi sempre liquidi, certi ed esigibili; si pensi ancora agli strumenti di tutela cautelare, di incerta applicazione nel giudizio amministrativo, ma sicuramente proficui per chi adisca il giudice ordinario; ed ancora, si pensi alle ordinanze di pagamento di somme non contestate, in corso di giudizio, che solo una parte della giurisprudenza amministrativa ritiene esperibili nel giudizio amministrativo.

È dunque evidente che i farmacisti, essendo costretti a reagire all'inadempimento della A.S.L. davanti al giudice amministrativo, non possono fruire di tali strumenti di tutela del loro diritto e si trovano in una posizione svantaggiata rispetto agli altri creditori della azienda, o, se si vuole, rispetto ad ogni altro soggetto che abbia anticipato somme di denaro a carico del Servizio sanitario nazionale.

Senza tacere il fatto che non si giustifica una diversità di trattamento tra le questioni patrimoniali relative a concessioni pubbliche su beni e quelle, come il caso presente, relative a concessioni pubbliche su servizi, soprattutto se si considera che nel caso dei farmacisti è ancora più evidente la natura civilistica del credito vantato.

Queste osservazioni inducono al secondo rilievo di illegittimità costituzionale della scelta legislativa. Per quello che è l'assetto ordinamentale dei rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ed in un certo senso a prescindere dai criteri con cui si ripartisce la giurisdizione, è certo che l'attribuzione al giudice amministrativo della cognizione esclusiva di una materia non può prescindere dal fatto che in quella materia si tratta di valutare la cura avuta dall'amministrazione dell'interesse pubblico, secondo i parametri della legittimità dell'atto: non si può negare che secondo il sistema delineato dalla Costituzione negli artt. 103 e 113 l'estensione della giurisdizione amministrativa esclusiva è giustificata solo ove, attraverso una verifica sull'atto amministrativo o sull'attività, si tratti di valutare il corretto perseguimento dell'interesse pubblico da parte della amministrazione, mentre appare ingiustificata l'estensione indiscriminata della giurisdizione esclusiva rispetto a controversie che nascono non tanto dalla pretesa cattiva cura dell'interesse pubblico, ma dal puro e semplice inadempimento di una obbligazione pecuniaria.

Pertanto, gli artt. 33, 34, 35 del decreto n. 80 del 1998 devono ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 103 e 113 della Costituzione nella parte in cui attribuiscono al giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi carattere patrimoniale tra la pubblica amministrazione ed i farmacisti, o comunque gli incaricati di pubblico servizio.

Quanto alla rilevanza della questione, essa è praticamente in *re ipsa* ove si consideri che l'eccepito difetto di giurisdizione non può essere valutato se prima non si conosce la legittimità costituzionale della legge che quel difetto assume: la causa non può dunque essere decisa se la questione di legittimità costituzionale non è risolta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953;

Così provvede:

1) dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 35 del decreto n. 80 del 1998 nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 103 e 113 della Costituzione;

2) sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

3) dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Tropea, addì 12 gennaio 2000.

Il giudice: CRICENTI

00C0360

N. 196

Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Sottosanti Fulvio Salvatore contro il Consiglio comunale di piazza Armerina ed altri

Sindaco - Regione Siciliana - Mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del Consiglio comunale, oppure dai due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza consultazione del corpo elettorale mediante referendum, come previsto dalla legislazione previgente - Inidoneità dell'impugnata disciplina, ispirata alla legislazione statale, ad assicurare il rispetto del principio della sovranità popolare in un sistema elettorale caratterizzato (diversamente da quello statale) dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, artt. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2575 del 1999, proposto da Sottosanti Fulvio Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Barone nel cui studio è elett. domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 31;

Contro il Consiglio comunale di piazza Armerina in persona del presidente *pro-tempore* non costituito in giudizio;

L'assessorato agli enti locali della Regione siciliana, in persona dell'assessore *pro-tempore* rappresentato e difeso *ope legis* dall'avvocatura distrettuale dello stato di Catania, domiciliataria;

e nei confronti di Onofrio Zaccone, non costituito in giudizio;

e con l'intervento Grillo Lina, Filetti Vincenzo, Cimino Calogero, Rausa Giuseppe, Ferraro Patrizio, De Simone Giovanni, Marino Oreste e Pernicone Dario, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Antonio Vitale nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania via V.E. Orlando n. 56, per l'annullamento:

della deliberazione dal Consiglio comunale di piazza Armerina n. 32 del 9 aprile 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

del decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario dott. Onofrio Zaccone;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Designato relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2000 il consigliere Vincenzo Salamone e uditi, altresì per il ricorrente l'avv. Toscano in sostituzione per delega dell'avv. prof. Giuseppe Barone, per l'amministrazione regionale l'avvocato dello stato Vittorio Maiorana e per gli intervenienti l'avv. Salvatore Cittadino in sostituzione per delega dell'avv. prof. Antonio Vitale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente sindaco del comune di piazza Armerina chiede l'annullamento della deliberazione dal Consiglio comunale di piazza Armerina n. 32 del 9 aprile 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario dott. Onofrio Zaccone.

Agli atti impugnati si muovono le censure di:

1. — Violazione della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e della motivazione;

2. — Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore e difetto di motivazione, sotto ulteriori profili, violazione degli articoli 5, 48, 51 e 128 della Costituzione.

L'assessorato agli enti locali della Regione siciliana e gli intervenienti di cui in epigrafe, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 1999 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Il collegio ritiene che non appaiono fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento e della motivazione in quanto:

il sindaco con la comunicazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia (caratterizzato, peraltro, da principi di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge Regione siciliana n. 10 del 1991);

la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni (anche di natura politica) che la supportano;

sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia (Corte costituzionale 18 gennaio 1996 n. 7).

Con assorbente motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge Regione siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della costituzione.

Tale censura è, pertanto, rilevante ai fini della decisione del gravame.

Osserva il Collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge Regione siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.

Giova premettere che la legge regionale n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O) dello statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la «Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco» prevedendo che:

1) avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia;

2) ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco;

3) la consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione: l'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI/NO;

4) la consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori;

5) l'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione;

6) con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza;

7) il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale;

8) se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7;

9) il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione;

10) con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza;

11) il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco;

12) se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

Il referendum popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori, di cui all'art. 18 legge regionale siciliana del 26 agosto 1992 n. 7, si configurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).

La relativa valutazione compiuta dal Consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'ente ad essere posta in discussione (T.A.R. Palermo 19 maggio 1997 n. 866 C.G.A., sezione giur. 21 novembre 1997 n. 512, T.A.R. Sicilia-Catania, sez. I, 8 luglio 1996 n. 1262).

La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», ha previsto, invece, la mozione di sfiducia e all'art. 18, nel sostituire l'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ha previsto che:

«1) il voto del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi;

2) il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».

La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del *referendum* introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:

«1) il voto del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi;

2) il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per appello nominale dal sessanta per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4».

Il successivo art. 11 dispone che:

«1) la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.

2) la cessazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui l'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».

Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza con riferimento alla dialettica Governo-Parlamento ritiene che la mozione di sfiducia — quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo ministro) — va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni e dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).

La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla costituzione ma la stessa non incompatibile) di elezione diretta dall'esecutivo delle autonomie locali.

La Regione siciliana che come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di presidente della provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del *referendum*, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.

In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale ai sensi dell'art. 1 della Costituzione mutuano le attribuzioni le pubbliche autorità.

La norma dell'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il *referendum* con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella costituzione ed in particolare con gli artt. 1, 48 e 97.

L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.

All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali.

All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale. Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla l.r. n. 7 del 1992, non si può affermare che il rapporto fiduciario — il cui venir meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia — intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale.

Ciò in quanto che, se è vero nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al Consiglio comunale, mentre in quello della l.r. n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far sì che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.

Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal disposto normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».

La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato.

La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera, quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.

Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporre una correzione in termini di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).

Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il Consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tal caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.

Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.

A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della p.a. riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).

Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'Ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.

La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale (fenomeno divenuto ormai ricorrente), incide, inoltre, sul valore della stabilità delle Istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della Pubblica amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.

La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale implica che il «patto» tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si espliciti nei tempi fissati dall'Ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.

Né può ritenersi che una piena «copertura costituzionale» discende in ordine all'istituto della mozione di sfiducia dalla recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.

L'art. 2 di quest'ultima legge costituzionale (che modifica dell'articolo 122 della Costituzione) dispone all'ultimo comma che «Il presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto».

L'art. 4, che modifica dell'articolo 126 della Costituzione, ai commi 2 e 3, dispone che «Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvato per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto ... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

L'art. 5 in via transitoria dispone che:

«1) Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali.

Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto presidente della giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.

È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

2) Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni ...
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta».

Dalle predette disposizioni si evincono i seguenti principi:

l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta regionale è un principio derogabile dallo statuto regionale;

gli effetti della mozione di sfiducia (ed in particolare di scioglimento anche del Consiglio regionale), anche in caso di elezione diretta del Presidente dalla Giunta regionale, sono previsti al fine di impedire mutamenti di maggioranze che non corrispondono alla volontà del corpo elettorale (si vedano a tal proposito i lavori parlamentari sul sito Internet www.senato.it);

il sistema elettorale disciplinato con la normativa transitoria di cui all'art. 5, lungi dal consentire un sistema di voto disgiunto, come previsto nella normativa regionale, prevede una connessione diretta tra l'elezione del consiglio e quella del presidente della giunta regionale;

l'elettore, infatti, nell'espressione del voto, opera una scelta della lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista;

la inscindibilità del voto di lista rispetto a quello di scelta del Presidente della giunta comporta che tra consiglio e presidente della giunta deve esistere il rapporto fiduciario voluto dal corpo elettorale ed a consegue che il necessario collegamento previsto in sede di candidatura e prescelto dal corpo elettorale deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia.

È agevole rilevare che detto sistema di elezione è del tutto diverso da quello della Regione siciliana sopra delineato nel quale la volontà del Corpo elettorale si articola con scelte autonome di Consiglio e Sindaco.

In quest'ultimo contesto la possibilità di sfiduciare il Sindaco costituisce una violazione del principio della sovranità popolare che si manifesta nell'esercizio del voto.

Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge Regione siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2000.

Il presidente estensore: SALAMONE

00C0361

N. 197

Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania sui ricorsi riuniti proposti da Manuele Vito contro il comune di Leonforte ed altri

Sindaco - Regione Siciliana - Mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del Consiglio comunale, oppure dai due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza consultazione del corpo elettorale mediante referendum, come previsto dalla legislazione previgente - Inidoneità dell'impugnata disciplina, ispirata alla legislazione statale, ad assicurare il rispetto del principio della sovranità popolare in un sistema elettorale caratterizzato (diversamente da quello statale) dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, artt. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 5037/1999 e n. 181/2000 proposti da:

Manuele Vito rappresentato e difeso dall'avv. prof. Sergio Agrifoglio e dall'avv. Alessandro di Stefano con domicilio eletto in Catania, via Milano n. 98 presso lo studio dell'avv. Antonio Scuto;

Contro il comune di Leonforte (Enna) ed il Consiglio comunale di Leonforte, non costituiti in giudizio;

(quanto al ric. 181/2000) l'assessorato regionale enti locali in persona dell'assessore *pro-tempore* e la presidenza della Regione Siciliana in persona del presidente *pro-tempore* rapp. e dif. *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria.

Il commissario straordinario nominato presso il comune di Leonforte, non costituito in giudizio; e nei confronti di Barbera Vincenzo rapp. e dif. dall'avv. Enrico Pistone Nascone ed elett. dom. in Catania via V. E. Orlando n. 15; e di Scuderi Giuseppe, Vicino Filippo, Maimone Salvatore, Gallo Giuseppe, Ferrara Salvatore, Sottile Carmelo, Furno Salvatore, De Francesco Ferdinando, Greco Giuseppe, Campione Salvatore, Ilardo Giambattista, Addamo Francesco, Galgiano Antonio, Calabrese Paolo, Ipsale Antonino, Orlando Salvatore, Brancè Antonio, Rapisarda Giuseppe e Capra Pietro, non costituiti in giudizio; per l'annullamento:

a) quanto al ricorso 5037 del 1999, della deliberazione dal consiglio comunale di Leonforte n. 96 del 23 novembre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

b) quanto al ricorso n. 181 del 2000, del decreto dell'assessore agli enti locali della Regione siciliana n. 649/GRVII/SG del 27 dicembre 1999 di nomina del commissario straordinario;

Visti i ricorsi introduttivi del giudizio;

Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale e di un controinteressato;

Udito il relatore cons. Vincenzo Salamone e uditi, altresì: gli avvocati Sergio Agrifoglio ed Alessandro Di Stefano, per il ricorrente, l'avv. Enrico Pistone Nascone, per il controinteressato, e l'avvocato dello Stato Vittorio Majorana;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

F A T T O

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento, quanto al ricorso 5037 del 1999, della deliberazione dal Consiglio comunale di Leonforte n. 96 del 23 novembre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, e quanto al ricorso n. 181 del 2000, del decreto dell'assessore agli enti locali della Regione siciliana n. 649/GRVII/SG del 21 dicembre 1999 di nomina del commissario straordinario.

Con assorbente censura la parte ricorrente lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione e che tale censura non si appalesa manifestamente infondata.

L'assessorato agli enti locali della Regione siciliana ed il sig. Barbera Vincenzo, nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2000 il collegio, muovendo dal presupposto che con separata ordinanza deliberata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2000 viene sollevato incidente di costituzionalità in ordine all'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, sussistendone i presupposti di rilevanza ai fini della decisione della controversia e di non manifesta infondatezza, ha disposto previa riunione dei due ricorsi di cui in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva l'accoglimento delle domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i ricorsi descritti in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e rinvia a detta C.c. l'ulteriore trattazione delle domande cautelari.

D I R I T T O

Con assorbente motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge regionale siciliana n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.

Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.

Come evidenziato in narrativa con separata ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il danno grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che altrimenti nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.

Osserva il collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.

Giova premettere che la l.r. n. 7 del 1992, nell'introdurre per la prima volta il sistema di elezione diretta dei sindaci da parte del corpo elettorale (in anticipo rispetto alla legislazione nazionale) in attuazione della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 14, comma 1, lett. O) dello statuto regionale, all'art. 18 ha disciplinato la «Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco» prevedendo che:

«1) Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere presentata mozione di sfiducia;

2) Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco;

3) La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione: L'elettore intende confermare l'attuale sindaco? SI NO;

4) La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori;

5) L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione;

6) Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza;

7) Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale;

8) Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7;

9) Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione;

10) Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza;

11) Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco;

12) Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.»

Il *referendum* popolare per la rimozione del sindaco per gravi inadempienze di quest'ultimo al programma a suo tempo sottoposto agli elettori, di cui all'art. 18 legge reg. sic. 26 agosto 1992 n. 7, si configurava quale strumento previsto dal legislatore per temperare il principio dell'autonomia del sindaco rispetto al consiglio (principio del quale costituisce corollario il divieto della mozione di sfiducia).

La relativa valutazione compiuta dal consiglio comunale si sottraeva al sindacato di legittimità, rilevando, in tale ipotesi, a legittimare la richiesta di consultazione del corpo elettorale, l'astratta idoneità della motivazione addotta, dato che è pur sempre l'azione del sindaco e la sua attività di gestione dell'ente ad essere posta in discussione (t.a.r. Palermo 19 maggio 1997 n. 866, C.G.A., sez. giur. 21 novembre 1997 n. 512, t.a.r. Sicilia-Catania, sez. I, 8 luglio 1996 n. 1262).

La legge statale 25 marzo 1993, n. 81, nel disciplinare in ambito nazionale la «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», ha previsto, invece, la mozione di sfiducia, e all'art. 18, nel sostituire l'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha previsto che:

«1) Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».

La legge regionale siciliana n. 35 del 1997 all'art. 10 ha abbandonato il metodo del *referendum* introducendo (in analogia alla disciplina statale) la mozione di sfiducia, che è così disciplinata:

«1) Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4».

Il successivo art. 11 dispone che:

«1) La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.

2) La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale».

Operata la ricostruzione dell'assetto normativo giova ricordare che la giurisprudenza con riferimento alla dialettica Governo-Parlamento ritiene che la mozione di sfiducia — quali che ne possano essere le varianti (atto rivolto contro il Governo o contro il singolo ministro) — va annoverata tra gli strumenti funzionali al ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico e, comportando, perciò, un giudizio soltanto politico, non può essere ammissibilmente sindacata sotto il profilo teleologico delle ragioni e dei fini della sua adozione (Corte costituzionale 18 gennaio 1996, n. 7).

La Corte costituzionale ha, in particolare, ritenuto che la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro, pur se non prevista espressamente in Costituzione, può essere proposta ed approvata da ciascuna Camera, in quanto essa rientra nella logica del sistema di governo parlamentare secondo il disegno definito dagli artt. 92, 94 e 95 Cost. e dalle fonti integrative del testo costituzionale, in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico di tale tipo di governo.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione ad un sistema (non previsto dalla Costituzione, ma con la stessa non incompatibile) di elezione diretta dell'esecutivo delle autonomie locali.

La Regione siciliana che, come sopra rilevato, ha per prima nel nostro ordinamento introdotto un metodo di elezione diretta alla carica di sindaco (e successivamente di Presidente della provincia regionale) ha risolto il problema della consonanza tra la volontà del corpo elettorale e la gestione amministrativa espressa dai capi delle amministrazioni locali con il sistema innovativo del *referendum*, incentrato sostanzialmente sulla rinnovazione parziale della consultazione elettorale.

In quest'ultima, infatti, viene ad assumere rilievo la sovranità popolare dalla quale ai sensi dell'art. 1 della Costituzione mutano le attribuzioni le pubbliche autorità.

La norma dell'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 35 del 1997, che sostituisce il *referendum* con la mozione di sfiducia appare, sotto diversi profili, in contrasto con alcuni principi contenuti nella Costituzione ed in particolare con gli artt. 1, 48 e 97.

L'art. 10 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede espressamente la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta. A tale istituto, nel silenzio della legge, dovrebbe essere attribuita quella valenza tipica che essa possiede a livello di organi parlamentari.

All'interno del sistema elettorale previsto dalla normativa regionale, tuttavia, l'istituto acquista delle caratteristiche particolari, le quali fanno dubitare della corretta applicabilità di tale istituto al rapporto che intercorre tra gli organi amministrativi locali.

All'interno del nostro sistema elettorale si viene a creare, infatti, un rapporto trilatero tra sindaco (e la sua giunta), consiglio comunale e corpo elettorale.

Pur con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 1997 rispetto al sistema di elezione del sindaco previsto dalla l.r. n. 7/1992, non si può affermare che il rapporto fiduciario — il cui venir meno è punito dall'approvazione della mozione di sfiducia — intercorra esclusivamente tra sindaco e consiglio comunale.

Ciò in quanto che, se è vero che nel vecchio sistema non vi era alcun collegamento tra i candidati sindaci con le liste di candidati al consiglio comunale, mentre in quello della l.r. n. 35 ciascun candidato sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento ad una lista o gruppo di liste, ciò non basta a far sì che il predetto rapporto politico da trilatero si trasformi in bilatero.

Ciò, ad avviso del collegio, si evince dal dispositivo normativo dell'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1997, laddove al comma terzo, ultima parte, si dispone che: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».

La presenza di quest'ultimo tipo di voto, cosiddetto voto disgiunto, consente di affermare che il sindaco eletto ottiene la propria investitura direttamente dal corpo elettorale (espressione della sovranità popolare ai sensi degli artt. 1 e 48 della Costituzione) e non è affatto espressione diretta delle liste a cui egli è collegato. La mozione di sfiducia prevista dall'ordinamento regionale altera quindi, ingiustificatamente il rapporto fiduciario esistente tra cittadini ed esecutivo.

Ne consegue che per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o disporre una correzione in termini di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, ancorando l'istituto a precisi strumenti di verifica dell'attività dell'esecutivo e cioè alla contestazione della violazione di norme dell'ordinamento (norme primarie, statuti, atti di indirizzo).

Solo nel caso in cui, infatti, dovessero emergere risultati negativi di gestione, il consiglio comunale sarebbe legittimato a diventare effettivo strumento di rappresentatività del corpo elettorale che ha espresso la figura del sindaco e solo in tale caso, di conseguenza, legittimato ad irrogare l'estrema sanzione della decadenza dalla carica.

Certamente un rilievo determinante in ordine alla valutazione di negatività di un istituto giuridico assume, ad avviso del collegio, la sua utilizzabilità, senza reale possibilità di sindacato giurisdizionale, per finalità che contrastano con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione espresso all'art. 97 della Costituzione.

A tal proposito giova osservare che il canone costituzionale del buon andamento della p.a. riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicché i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa; tuttavia, l'obiettivo costituzionale può essere realizzato con strumenti diversi, egualmente efficienti ed efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte costituzionale 23 aprile 1998, n. 135).

Orbene l'attuale disciplina della mozione di sfiducia, ancorché motivata, è sempre più frequentemente espressione di mutamenti (o trasformismi) all'interno di schieramenti politici, volti spesso a condizionare l'esecutivo al di fuori di quella dialettica tra organi dell'ente locale disegnata dal legislatore che ha separato nettamente le competenze degli organi assembleari da quelle dell'esecutivo.

La possibilità di presentare mozioni di sfiducia, anche soltanto dopo pochi mesi dallo svolgimento della consultazione elettorale (fenomeno divenuto ormai ricorrente); incide, inoltre, sul valore della stabilità delle istituzioni pubbliche, fortemente avvertito dalla collettività e che, per quanto riguarda la organizzazione della pubblica amministrazione, è enunciato in termini di buon andamento nell'art. 97 della Costituzione.

La stabilità delle istituzioni, come valore costituzionale implica che il «patto» tra corpo elettorale ed organi eletti, fulcro del sistema democratico, si espliciti nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche.

Né può ritenersi che una piena «copertura costituzionale» discende in ordine all'istituto della mozione di sfiducia dalla recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.

L'art. 2 di quest'ultima legge costituzionale (che modifica dell'art. 122 della Costituzione) dispone all'ultimo comma che «Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffraggio universale e diretto».

L'art. 4, che modifica dell'art. 126 della Costituzione, ai commi 2 e 3, dispone che «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffraggio universale e diretto ... comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

L'art. 5 in via transitoria dispone che:

«1) Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali.

Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

2) Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni ... b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta».

Dalle predette disposizioni si evincono i seguenti principi:

l'elezione a suffraggio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale è un principio derogabile dello statuto regionale;

gli effetti della mozione di sfiducia (ed in particolare di scioglimento anche del Consiglio regionale), anche in caso di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, sono previsti al fine di impedire mutamenti di maggioranze che non corrispondono alla volontà del corpo elettorale (si vedano a tal proposito i lavori parlamentari sul sito Internet www.Senato.it);

il sistema elettorale disciplinato con la normativa transitoria di cui all'art. 5, lungi dal consentire un sistema di voto disgiunto, come previsto nella normativa regionale, prevede una connessione diretta tra l'elezione del Consiglio e quella del Presidente della Giunta regionale;

l'elettore, infatti, nell'espressione del voto, opera una scelta della lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista;

la indiscindibilità del voto di lista rispetto a quello di scelta del Presidente della Giunta comporta che tra Consiglio e Presidente della Giunta deve esistere il rapporto fiduciario voluto dal corpo elettorale ed a conseguire che il necessario collegamento previsto in sede di candidatura e prescelto dal Corpo elettorale deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia.

È agevole rilevare che detto sistema di elezione è del tutto diverso da quello della Regione siciliana sopra delineato nel quale la volontà del corpo elettorale si articola con scelte autonome di Consiglio e sindaco.

In quest'ultimo contesto la possibilità di sfiduciare il sindaco costituisce una violazione del principio della sovranità popolare che si manifesta nell'esercizio del voto.

Il collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2000.

Il presidente: DELFA

L'estensore: SALAMONE

N. 198

Ordinanza emessa il 25 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Pennisi Agostino contro il Consiglio comunale di Acireale ed altri

Sindaco - Regione Siciliana - Mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti del Consiglio comunale, oppure dai due terzi dei componenti nei comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti - Conseguente obbligo di dimissioni senza consultazione del corpo elettorale mediante referendum, come previsto dalla legislazione previgente - Inidoneità dell'impugnata disciplina, ispirata alla legislazione statale, ad assicurare il rispetto del principio della sovranità popolare in un sistema elettorale caratterizzato (diversamente da quello statale) dall'elezione diretta del sindaco - Incidenza sul diritto di voto e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, artt. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 48 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato — in via giurisdizionale — col ricorso n. 4768/1999 proposto da Pennisi Agostino, rappresentato e difeso da D'Alessandro avv. Nicolò, con domicilio eletto in Catania, piazza Lanza, 18/A;

Contro Consiglio comunale di Acireale (Catania), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio; Comune di Acireale (Catania), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio; Assessorato regionale enti locali, rappresentato e difeso da Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Catania, via Vecchia Ognina, 149, presso la sua sede e nei confronti di Torrisi Giuseppe Salvatore, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;

Greco Rito, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Coniglio Salvatore, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Lombardo Giovanni, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Spinella Giovanni, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Scavo Santo, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Trimarchi Domenico, rappresentato e difeso da:

Condorelli Caff. avv. Francesco, con domicilio eletto in Catania, largo R. Pilo, 14;

Scalia Rosario, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Fichera Saro, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Torrisi Salvatore, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Ardita Venerando, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Russo Angela, rappresentata e difesa da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Di Mauro Salvatore, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;

Brischetto Sebastiano, rappresentato e difeso da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;
Di Paola Maria Antonella, rappresentata e difesa da:

Viola avv. Giovanni, con domicilio eletto in Catania, via N. Coviello, 25;
Arcidiacono Santo, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Brischetto Alfio, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Cannavò Gianluca, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Cristaudo Alfio, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Maugeri Giuseppe, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
D'Agostino Nicola, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Leotta Rosario, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Massimo Calogero, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Nicolosi Giuseppe, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Patanè Alessandro, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;
Presti Alberto, rappresentato e difeso da:

Seminara avv. Nicola, con domicilio eletto in Catania, corso delle Province, 203;

Raimondi Massimo, Cucuccio Clemente, Di Mauro Sebastiano, Rossi Rosario, Zappalà Massimiliano, tutti non costituiti in giudizio; per l'annullamento:

della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 12 ottobre 1999;

del decreto, se adottato, di nomina del commissario *ad acta*, da parte dell'ass. reg. EE.LL.;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe;

Udito il relatore dott. Giampiero Lo Presti, e uditi, altresì gli avv.ti Nicolò D'Alessandro, Elisabetta Schillaci, per delega dell'avv. Nicola Seminara, e Vittorio Majorana dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

F A T T O

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento, della deliberazione dal Consiglio comunale di Acireale n. 67 del 12 ottobre 1999 di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del decreto, se adottato, dall'assessore agli enti-locali della regione siciliana di nomina del commissario straordinario.

Con assorbente censura la parte ricorrente lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione e che tale censura non si palesa manifestamente infondata.

L'assessorato degli enti locali della regione siciliana ed i controinteressati indicati in epigrafe, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale deliberata nella camera di Consiglio del 25 gennaio 2000 il collegio, muovendo dal presupposto che con separata ordinanza deliberata nella camera di Consiglio del 25 gennaio 2000 viene sollevato

incidente di costituzionalità in ordine all'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, sussistendone i presupposti di rilevanza ai fini della decisione della controversia e di non manifesta infondatezza, ha disposto l'accoglimento delle domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso descritto in epigrafe sino alla camera di Consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e rinvia a detta c.c. l'ulteriore trattazione della domanda cautelare.

D I R I T T O

Con assorbente motivo di censura si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge reg. sic. n. 35 del 1997, che prevede e disciplina l'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione.

Tale censura è rilevante ai fini della decisione del gravame.

Come evidenziato in narrativa con separata ordinanza è stata, infatti, accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati sino alla camera di Consiglio successiva alla data di restituzione degli atti da parte della cancelleria della Corte costituzionale e ciò in quanto sussiste il danno grave ed irreparabile determinato dalla circostanza che nelle more della decisione della Corte costituzionale la parte ricorrente sarebbe stata privata della carica di sindaco.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 197/2000).

00C0363

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ GROSSETO

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della «Gazzetta Ufficiale» - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere ricevuti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 9 0 0 0 *

L. 6.000